Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 126 del 2 giugno 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 112

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1997.

Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I.

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1997.

Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1997.

Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 aprile 1997.

Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva n. 93/49/CEE della Commissione del 23 giugno 1993 che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva n. 93/63/CEE della Commissione del 5 luglio 1993 che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991;

Vista la direttiva n. 93/78/CEE della Commissione del 21 settembre 1993 recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991;

Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I del presente decreto.

2. Il presente decreto si applica anche ai portainnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi, qualora vi siano innestati o vi debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie o degli ibridi elencati nell'allegato suddetto.

Art. 2.

Deroghe al campo di applicazione

1. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme fitosanitarie fissate della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «materiale»: tutti i materiali di moltiplicazione e le piante da essi ottenute;

b) «materiali di moltiplicazione»: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante ornamentali, nonché le piante da cui si prelevano detti materiali;

c) «piante ornamentali»: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate a scopo ornamentale;

d) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali o le piante ornamentali: riproduzione, produzione, conservazione e/o condizionamento e commercializzazione;

e) «centro aziendale»: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

f) «costitutore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato una varietà;

g) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita, vendita e/o consegna ad un'altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali o di piante ornamentali;

h) «organismo ufficiale responsabile»: il Servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

i) «misure ufficiali»: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile;

l) «ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile;

m) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

n) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;

o) «laboratorio»: un'entità di diritto pubblico o privato, accreditato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione;

p) «documento di commercializzazione»: documento ufficiale, emesso dal fornitore, che accompagna i materiali oggetto del presente decreto e ne attesta la risponendenza ai requisiti da esso fissati.

Art. 4.

Requisiti di commercializzazione

1. Il materiale oggetto del presente decreto può essere commercializzato soltanto da fornitori accreditati e purché soddisfi i requisiti fissati dalle schede di cui all'allegato II.

2. Le schede di cui al comma precedente, riguardano le colture in fase di crescita, nonché i materiali di moltiplicazione (inclusi i portainnesti) e le piante da essi ottenute di tutti i generi e le specie di cui all'allegato I, nonché i portainnesti di altri generi e specie di cui all'art. 1, comma 2, indipendentemente dal sistema di moltiplicazione utilizzato.

3. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, il comma 1 non è applicabile al materiale destinato a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della sua commercializzazione.

Art. 5.

Requisiti fitosanitari dei materiali

1. Fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, il materiale deve essere, almeno all'esame visivo, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie pregiudizievoli alla qualità, nonché di loro sintomi che limitino la possibilità di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione e come pianta ornamentale; in particolare, deve essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato II del presente decreto per quanto concerne i generi e le specie considerati.

2. Non appena si osservano sintomi degli organismi nocivi o delle malattie di cui al comma precedente su qualsivoglia materiale in fase di crescita, questo deve essere immediatamente sottoposto a trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato.

3. Per il materiale di agrumi valgono inoltre le seguenti disposizioni:

a) deve derivare da materiale iniziale che previo controllo non abbia rivelato alcuna presenza di virus, organismi virus-simili o malattie elencati nell'allegato II;

b) deve essere controllato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo e deve apparire sostanzialmente privo di sintomi di detti virus, organismi virus-simili o malattie;

c) in caso di innesto, dev'essere innestato su portainnesti che non siano sensibili ai viroidi.

4. Per i bulbi di fiori si applicano inoltre le seguenti disposizioni: il materiale di moltiplicazione dev'essere derivato direttamente da materiale che, previo controllo in fase di crescita, sia apparso sostanzialmente privo di organismi nocivi e malattie, nonché dei relativi sintomi ai sensi del comma 1, e in particolare di quelli elencati nell'allegato II.

Art. 6.

Requisiti fenologici dei materiali

1. Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come pianta ornamentale o come materiale di moltiplicazione. Deve inoltre essere garantito un adeguato equilibrio tra le radici, gli steli e le foglie.

2. Le sementi, i bulbi ed i bulbilli, devono possedere, oltre i requisiti di cui al comma 1, anche una facoltà germinativa soddisfacente.

Art. 7.

Requisiti di identità varietale

1. Il materiale deve essere commercializzato con un riferimento alla varietà, oppure al gruppo di piante cui appartiene.

2. Le varietà cui viene fatto riferimento conformemente al comma 1 devono essere:

a) comunemente note e protette conformemente alle disposizioni concernenti la protezione delle nuove varietà vegetali, o iscritte nel registro nazionale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535 o in analogo registro comunitario o di uno Stato membro;

b) oppure, iscritte in elenchi tenuti dai fornitori, qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto precedente.

3. Gli elenchi di cui alla lettera *b)* del comma precedente devono essere accessibili all'Organismo ufficiale competente e devono contenere:

a) la denominazione della varietà e gli eventuali sinonimi comunemente noti;

b) le indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà e il sistema di riproduzione applicato;

c) le descrizioni della varietà almeno sulla base delle caratteristiche e delle loro espressioni, conformemente a quanto indicato in allegato III, per i generi e le specie ivi indicati;

d) le indicazioni, per quanto possibile, circa gli elementi che differenziano la varietà dalle altre varietà maggiormente somiglianti

I punti *b)* e *d)* del presente comma non si applicano ai fornitori la cui attività si limiti alla commercializzazione del materiale.

Ciascuna varietà deve essere descritta utilizzando, ove possibile, la denominazione assunta in altri Stati membri, conformemente agli orientamenti internazionali adottati.

4. Il materiale deve avere l'identità e la purezza del genere o della specie o, se opportuno, del gruppo di piante cui appartiene e, se commercializzato o destinato ad essere commercializzato con riferimento alla varietà, secondo il comma 2, deve avere altresì l'identità e la purezza della stessa varietà.

5. Riguardo alle varietà comunemente note, di cui al comma 2, lettera *a)*, il fornitore deve utilizzare la denominazione ufficiale della varietà.

6. Riguardo a varietà per le quali sia già stata presentata domanda di riconoscimento dei diritti dei costitutori o che siano già registrate ufficialmente ai sensi del comma 2, lettera *a)*, si deve utilizzare, finché non sia concessa l'autorizzazione, il riferimento al selezionatore o il nome da lui proposto.

7. Riguardo a varietà iscritte in elenchi tenuti dai fornitori, conformemente al comma 2, lettera *b)*, i requisiti di cui al comma 1 concernenti la varietà devono fondarsi sulle descrizioni dettagliate contenute negli elenchi tenuti dai fornitori.

8. La domanda di iscrizione al Registro nazionale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, deve essere presentata conformemente all'allegato IV, corredata da schede descrittive conformi agli orientamenti internazionali proposti dall'Unione protezione novità vegetali (U.P.O.V.).

9. Quanto previsto dai commi precedenti non comporta per l'organismo ufficiale alcun obbligo, quando l'aspetto varietale non è esplicitamente menzionato nelle schede di cui all'allegato III.

Art. 8.

Obblighi del fornitore

1. Il fornitore accreditato ai sensi del presente decreto deve:

a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con l'organismo ufficiale competente;

b) procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dall'organismo ufficiale competente;

c) consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale competente l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni, e per il controllo dei registri di cui alla lettera *e)* nonché dei relativi documenti;

d) tenere sempre in debito conto, secondo i casi, i seguenti punti critici:

la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;

la semina, il trapianto, l'invasamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;

la conformità alle disposizioni della direttiva 77/93/CEE;

il piano ed il metodo di coltivazione;

le cure colturali generali;

le operazioni di moltiplicazione;

le operazioni di raccolta;

l'igiene;

i trattamenti;

l'imballaggio;

l'immagazzinamento;

il trasporto;

l'amministrazione;

e) tenere a disposizione dell'organismo ufficiale competente appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa:

le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi, nonché

tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito compresi eventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante;

gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;

altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'oganismo ufficiale responsabile;

f) collaborare in ogni altro modo con l'organismo ufficiale competente.

2. I registri di cui alla lettera *e)* devono essere aggiornati almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materiali ceduti ad altre categorie è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.

3. I dati relativi al comma 1, lettera *e)*, primo trattino, possono essere riportati nel registro previsto dalle norme applicative della direttiva 77/93/CEE. Tutta la documentazione di cui al primo comma lettera *e)* deve essere conservata per almeno un anno dalla cessione dei relativi vegetali.

4. Se i controlli effettuati a norma del primo comma rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti nella direttiva 77/93/CEE o la presenza, in un quantitativo tale da pregiudicare la qualità del materiale, di quelli specificati nelle schede dell'allegato II, il fornitore ne informa immediatamente l'organismo ufficiale competente e adotta le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di diffusione degli organismi nocivi in questione.

5. Il fornitore la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento, deve soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da esibire a richiesta dell'organismo ufficiale competente.

Art. 9.

Accreditamento del fornitore

1. Il fornitore che intende esser accreditato deve presentare apposita domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dove ha la sede legale, secondo lo schema riportato nell'allegato V. Nel caso di inizio di attività, qualora la ditta rientri tra quelle tenute ad iscriversi al registro ufficiale dei produttori, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, può essere presentata un'unica domanda, integrata coi dati previsti dall'allegato V. Qualora il fornitore abbia altri centri aziendali ubicati in regioni diverse da quella ove è situata la sede legale, deve inoltrare domanda di accreditamento anche ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Nel caso che l'attività svolta in regione diversa da quella della sede legale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia della domanda di accreditamento nonché del certificato di accreditamento, non appena acquisito.

2. Sono esonerati dagli obblighi di cui al comma precedente i commercianti al dettaglio ed i piccoli coltivatori di cui, rispettivamente, all'art. 6 ed all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535.

3. Il servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda di accreditamento ed accertato il possesso dei requisiti richiesti relativamente ai mezzi, alle strutture ed alla professionalità come riportato nell'allegato VI e la corrispondenza del processo di produzione alle schede di cui all'allegato VII, provvede all'accreditamento del fornitore assegnando un codice costituito dalla sigla della provincia seguita da un numero progressivo di quattro cifre, iscrivendolo in apposito registro e dandone comunicazione all'interessato.

Art. 10.

Accreditamento dei laboratori

1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali devono presentare domanda al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, inoltrata attraverso il servizio fitosanitario competente per territorio, specificando i tipi di analisi e le specie vegetali, tra quelle indicate all'allegato I, su cui si intende operare.

2. I laboratori per poter ottenere il riconoscimento a svolgere analisi, ai sensi del presente decreto, devono possedere, per ogni gruppo di organismi nocivi almeno le apparecchiature diagnostiche indicate nell'allegato VIII ed essere condotti da personale tecnico-scientifico abilitato. I laboratori che intendono effettuare prove di rispondenza varietale devono disporre di attrezzature per la determinazione delle impronte genomiche o per la valutazione dei caratteri fenotipici; in quest'ultimo caso devono disporre anche di adeguati campi parcellari. A tal fine alla domanda di cui al comma precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato IX, devono essere allegati:

curriculum del personale tecnico-scientifico;

elenco delle strutture e delle apparecchiature disponibili;

eventuale breve descrizione di esperienze pregresse nel settore.

3. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui è stato accreditato, deve acquisire specifica autorizzazione.

Art. 11.

Obblighi dell'organismo ufficiale competente

1. L'organismo ufficiale competente effettua regolarmente, almeno una volta all'anno e al momento opportuno, la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro stabilimenti al fine di verificare che siano osservate le prescrizioni previste dal presente decreto.

2. L'organismo ufficiale competente durante i controlli accerta, se del caso, che i metodi elaborati ed applicati dal fornitore per controllare i punti critici di cui all'art. 8, comma 1, lettera *d)* siano sempre validi, facendo particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) disponibilità ed impiego di metodi per il controllo di ciascuno dei punti critici elencati;

b) affidabilità di tali metodi;

c) idoneità di detti metodi a valutare il contenuto dei contratti di produzione e di commercializzazione, compresi gli aspetti amministrativi;

d) competenza del personale del fornitore ad effettuare i controlli.

3. Nel caso il fornitore durante il processo produttivo debba far effettuare delle analisi presso dei laboratori accreditati, l'organismo ufficiale effettua i controlli necessari per accertare, a seconda dei casi, che:

a) i campioni siano stati prelevati durante le varie fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita al momento della verifica dei metodi di produzione ai fini dell'accreditamento;

b) i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;

c) i campioni vengano prelevati da persone competenti;

d) i campioni vengano analizzati da un laboratorio accreditato a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535.

4. L'organismo ufficiale competente provvede affiché i materiali siano oggetto durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di ispezioni ufficiali effettuate per sondaggio onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.

5. Il servizio fitosanitario competente esamina le domande di accreditamento dei laboratori e provvede, entro trenta giorni dal ricevimento, alla loro trasmissione al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, corredate di una relazione sul possesso dei requisiti richiesti, sulle apparecchiature e sulla professionalità del personale.

6. I servizi fitosanitari competenti dispongono ispezioni, almeno una volta l'anno, nei laboratori autorizzati, per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e trasmettono al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali i risultati di dette ispezioni.

Art. 12.

Condizioni di coltivazione, raccolta e spedizione del materiale

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali sono tenuti in partite separate.

2. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

Art. 13.

Documento di commercializzazione

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12 il materiale deve essere commercializzato unicamente in partite sufficientemente omogenee.

2. Il materiale deve soddisfare le prescrizioni del presente decreto al momento della sua commercializzazione e deve essere accompagnato dal documento di commercializzazione conforme alle indicazioni previste all'allegato X, rilasciato dal fornitore.

3. Se sul documento di commercializzazione figura una «dichiarazione ufficiale», questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi in esso contenuti.

4. Qualora il materiale sia scortato da passaporto delle piante, ai sensi della direttiva 77/93/CEE, quest'ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, il documento di commercializzazione, a condizione che venga integrato dei dati mancanti e che tali dati siano chiaramente separati.

5. Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al documento di commercializzazione i materiali devono essere corredati almeno dalle seguenti indicazioni:

denominazione dell'azienda fornitrice;

denominazione botanica;

varietà.

6. I piccoli coltivatori esonerati dalle procedure previste dal presente decreto devono comunque corredare i materiali commercializzati con le indicazioni di cui al comma precedente.

Art. 14.

Divieto di restrizioni commerciali

1. I materiali conformi alle prescrizioni ed alle condizioni fissate nel presente decreto non sono soggetti ad ulteriori restrizioni di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione oltre a quelle previste dal presente decreto.

Art. 15.

Importazioni da Paesi terzi

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, l'importazione di materiali da paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi. A tal fine deve essere presentata la documentazione atta a dimostrare che i materiali prodotti in quel Paese terzo presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, e siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione ed alle piante ornamentali prodotte in Italia e conformi alle prescrizioni e condizioni del presente decreto.

3. Qualora uno Stato membro abbia riconosciuto l'equivalenza per determinate specie a determinati Paesi terzi, tale equivalenza viene automaticamente riconosciuta anche dall'Italia.

Art. 16.

Disposizioni per l'organismo ufficiale

1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti dall'art. 8 o dalle prove previste all'art. 17, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, l'organismo ufficiale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea e ne informa tempestivamente il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali.

2. Le eventuali misure adottate a norma del comma precedente vengono revocate non appena sia accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore siano conformi alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto.

Art. 17.

Prove ed analisi di verifica sul materiale

1. L'organismo ufficiale competente può effettuare prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali alle prescrizioni ed alle condizioni previstre dal presente decreto, anche nel settore fitosanitario.

2. Le prove o le analisi previste nel comma precedente formano oggetto di relazioni di attività trasmesse annualmente al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, secondo le modalità da questo emanate.

Art. 18.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535.

Art. 19.

Norme transitorie

1. I fornitori in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica alla data di pubblicazione del presente decreto devono adeguarsi entro centottanta giorni alle disposizioni in esso contenute. Per essi i requisiti di cui al punto 1) dell'allegato VI si ritengono soddisfatti.

2. Il materiale prodotto nelle campagne precedenti l'entrata in vigore del presente decreto può essere commercializzato, fino ad esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, anche se non è stato sottoposto alle procedure di controllo previste. In tal caso è fatto obbligo di indicare sul documento di commercializzazione la campagna di produzione del materiale stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 138

ALLEGATO I

Elenco specie

- *Begonia x hiemalis* Fotsch	Begonia elatior
- *Pelargonium* L.	Gerani (zonale, a foglie di edera, reale)
- *Dendranthema x grandiflorum* (Ramat.) Kitam.	Crisantemo (crisantemo dei fioristi)
- *Dianthus caryophyllus* L. e ibridi	Garofano
- *Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch	Stella di Natale
- *Gerbera*	Gerbera
- *Phoenix*	Palme appartenenti al genere *Phoenix*
- *Rosa*	Rose
- *Citrus* (ornamentale)	Agrumi ornamentali appartenenti al genere *Citrus*
- *Malus* Miller (ornamentale)	Meli ornamentali
- *Pinus nigra* (ornamentale)	Pino nero
- *Prunus* L. (ornamentale)	Ciliegio ornamentale
- *Pyrus* L. (ornamentale)	Peri ornamentali
- *Lilium* L.	Gigli
- *Gladiolus* L.	Gladioli
- *Narcissus* L.	Giunchiglie e Narcisi

ALLEGATO II

Requisiti per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

LISTA DEGLI ORGANISMI NOCIVI E DELLE MALATTIE SPECIFICI CHE INTERESSANO LA QUALITA

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Begonia x hiemalis* Fotsch	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleurodidae in particolare *Bemisia tabaci* - *Aphelenchoides* spp. - *Ditylenchus destructor* - *Meloidogyne* spp. - *Myzus ornatus* - *Otiorrhynchus sulcatus* - *Sciara* - Thysanoprera in particolare *Frankliniella occidentalis* **Batteri** - *Erwinia chrysanthemi* - *Rhodococcus fascians* - *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Funghi** - Oidio - Agenti di marciume (*Phytophthora* spp., *Pytbium* spp. e *Rhizoctonia* spp.) **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Leafcurl disease - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
- *Citrus*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Aleurothrixus floccosus* (Maskell) - *Meloidogyne* spp. - *Parabemisia myricae* (Kuwana) - *Tylenchulus semipenetrans* **Funghi** - *Phytophthora* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Viroidi come: exocortis, cachexia-xyloporosis - Malattie che, sulle giovani foglie, inducono sintomi tipo psorosi come: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum - Infectious variegation - Citrus leaf rugose

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Dendranthema x Grandiflorum* (Ramat.) Kitam.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Agromyzidae - Aleurodidae in particolare *Bemisia tabaci* - *Aphelencoides* spp. - *Diarthronomia chrysanthemi* - Lepidoptera in particolare *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* - Thysanoptera in particolare *Frankliniella occidentalis* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Erwinia chrysanthemi* **Funghi** - *Fusarium oxisporupn* sp. *chrysanthemi* - *Puccinia chrysanthemi* - *Pythium* spp. - *Rhizoctonia solani* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Chrysanthemum B mosaic virus - Tomato aspermy cucumovirus
- *Dianthus caryophyllus* L. e ibridi	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Agromyzidae - Aleurodidae in particolare *Bemisia tabaci* - Thysanoptera in particolare *Frankliniella occidentalis* - Lepidoptera in particolare *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* **Funghi** - *Alternaria dianthi* - *Alternaria dianthicola* - *Fusarium oxisporum* f. sp. *dianthi* - *Mycosphaerella dianthi* - *Phytophthora nicotiana* sp. *parasitica* - *Rhizoctonia solani* - Agenti di marciume: *Fusarium* spp. e *Pythium* spp. - *Uromyces dianthi* **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Carnation, etched ring caulimovirus - Carnation, mottle carmovirus - Carnation necrotic fleck closterovirus - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Euphorbia pulcherrima* (Willd. ex Klotzsch)	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleurodidae in particolare *Bemisia tabaci* **Batteri** - *Erwinia chrysanthemi* **Funghi** - *Fusarium* spp. - *Pythium ultimum* - *Phytophthora* spp. - *Rhizoctonia solani* - *Thielaviopsis basicola* **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
- *Gerbera* L.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Agromiyzidae - Aleurodidae in particolare *Bemisia tabaci* - *Aphelenchoides* spp. - *Lepidoptera* - *Meloidogyne* - Thysanoptera in particolare *Frankliniella occidentalis* **Funghi** - *Fusarium* spp. - *Phytophthora cryptogea* - Oidio - *Rhizoctonia solani* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Gladiolus* L	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Ditylenchus dipsaci* - Thysanoptera in particolare *Frankliniella occidentalis* **Batteri** - *Pseudotnonas marginata* - *Rhodococcus fascians* **Funghi** - *Botrytis gladiolorum* - *Curvularia trifolii* - *Fusarium oxisporum* sp. *gladioli* - *Penicillium gladioli* - *Sclerotinia* spp. - *Septoria gladioli* - *Urocystis gladiolicola* - *Uromyces trasversalis* **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Aster yellow mycoplasm - Corky pit agent - Cucumber mosaic virus - Giadiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) - Tobacco rattle virus **Altri organismi nocivi** - *Cyperus esculentus*
- *Lilium* L.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Aphelenchoides* spp. - *Rhyzoglyphus* spp. - *Pratylenchus penetrans* - *Rotylenchus robustus* Thysanoptera in particolare *Frankliniella occidentalis* **Batteri** - *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* - *Rhodococcus fascians* **Funghi** - *Cylindrocarpon destructans* - *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* - *Pythium* spp. - *Rhizoctonia* spp. - *Rhizopus* spp. - *Sclerotium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Cucumber mosaic virus - Lily symptomless virus - Lily virus x - Tabacco rattle virus - Tulip breaking virus **Altri organismi dannosi** - *Cyperus esculentus*

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Malus* Miller	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Anarsia lineatella* - *Eriosoma lanigerum* - Cocciniglie, in particolare: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Chondrostereum purpureum* - *Nectria galligena* - *Phytophthora cactorum* - *Rosellinia necatrix* - *Venturia* spp. - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti

- *Narcissus* L.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Aphelenchodes subtenuis* - *Ditylenchus destructor* - *Eumerus* spp. - *Merodon equestris* - *Pratylenchus penetrans* - Rhizoglyphidae - Tarsonemidae **Funghi** - *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* - *Sclerotinia* spp. - *Sclerotium bulborum* **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Tabacco rattle virus - Narcissus white streak agent - Narcissus yellow stripe virus **Altri organismi dannosi** - *Cyperus esculentus*

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Pelargonium* L.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleurodidae in particolare *Bemisia tabaci* - Lepidoptera - Thysanoptera in particolare *Frankliniella occidentalis* **Batteri** - *Rhodococcus fascians* - *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii* **Funghi** - *Puccinia pelargonii zonalis* - Agenti di marciume (*Botrytis* spp., *Pythium* spp) - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Pelargonium flower break carmovirus - Pelargonium leaf curl tombusvirus - Pelargonium line pattern virus - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

- *Phoenix*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Thysanoptera **Funghi** - *Exosporium palmivorum* - *Gliocladium wermoeseni* - *Graphyiola phoenicis* - *Pestalozzia Phoenicis* - *Pythium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti

- *Pinus nigra*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Blastophaga* spp. - *Rhyacionia buoliana* **Funghi** - *Lophodermium seditiosum* **Virus ed organisnli patogeni virus-simili** Tutti

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Prunus* L.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Capnodis tenebrionis* - *Meloidogyne* spp. - Cocciniglie, in particolare: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* - *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Chondrostereum purpureum* - *Nectria galligena* - *Rosellinia necatrix* - *Taphrina deformans* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Prune dwarf virus - Prunus necrotic ringspot virus

- *Pyrus* L.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Anarsia lineatella* - *Eriosoma lanigerum* - Cocciniglie, in particolare: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Chondrostereum purpureum* - *Nectria galligena* - *Phytophthora* spp. - *Rosellinia necatrix* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Rosa*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Lepidoptera in particolare *Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana* - *Meloidogyne* spp. - *Pratylenchus* spp. - *Tetranychus urticae* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* **Funghi** - *Chondrostereum purpureum* - *Coniothyrium* spp. - *Diplocarpon rosae* - *Peronospora sparsa* - *Phragmidium* spp. - *Rosellinia necatrix* - *Sphaeroteca pannosa* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Apple mosaic virus - Arabis mosaic nepovirus - Prunus necrotic ringspot virus

ALLEGATO III ·

CARATTERISTICHE DELLE VARIETÀ E STATI DI ESPRESSIONE

Begonia x *hiemalis* Fotsch

Foglia: colore della pagina superiore verde chiaro verde medio verde scuro verde rossastro bruno rossastro	*Fiore: tipo* semplice doppio
Foglia. colore della pagina inferiore verde chiaro verde medio verde scuro verde rossastro bruno rossastro	*Petalo interno: colore della zona mediana della parte superiore* Gamma di colori della RHS (indicare il numero di riferimento) *oppure·* bianco giallo rosa arancione arancione rosso rosa azzurro rosso azzurro

Dendranthema x *grandiflorum* (Ramat.) Kitam.

Capolino· tipo semplice semidoppio doppio	*Fiore ligulato: forma della parte terminale* tubulare a spatola incurvata
Fiore ligulato: asse longitudinale della maggioranza dei fiori ligulati ricurvo dritto incurvato ritorto ad angolo	*Fiore ligulato: colore della parte interna della maggioranza dei fiori ligulati* Gamma di colori della RHS (indicare il numero di riferimento) *oppure* bianco giallo rosa salmone rosso porpora bronzo
Soltanto varietà con tubo della corolla corto: *Fiore ligulato: sezione trasversale della ligula* concava piana convessa	*Fiore del disco fiorale: tipo* tubolare imbutiforme petaloide
Soltanto varietà con tubo della corolla lungo: *Fiore ligulato: forma della parte terminale* tubulare a spatola incurvata	

Dianthus caryophyllus L. e ibridi

Fiore tipo
- semplice
- doppio

Petalo: numero dei colori della lamina
- uno
- due
- tre
- quattro
- più di quattro

Petalo: distribuzione dei colori sulla lamina (esclusa l'unghia)
- picotee
- bordato
- striato
- picchiettato
- picotee-striato
- picotee-picchiettato
- bordato-striato
- bordato-picchiettato
- picotee-striato-picchiettato
- bordato-striato-picchiettato
- striato-picchiettato
- degradante
- sfumato

Fiore: gruppi di colore
- Gamma di colori della RHS (indicare il numero di riferimento)

oppure
- bianco o quasi bianco
- giallo
- arancione
- rosa
- rosa porpora
- rosso
- rosso granato
- violetto
- rosso violetto

Tipi coltivati
- un fiore per stelo
- più fiori per stelo

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

Pianta: ramificazione
- assente
- presente

Lamina fogliare. colore della pagina superiore
- verdastro
- rossastro

Brattea: colore della pagina superiore
- Gamma di colori della RHS (indicare il numero di riferimento)

oppure
- bianco
- giallo
- rosa marmorizzato
- rosa
- rosso

Gerbera L.

Capolino: tipo semplice semidoppio doppio	Soltanto varietà a fiori semplici o semidoppi: disco fiorale nero (prima che si schiudano i fiori del disco fiorale) assente presente
Fiori ligulati esterni: colore della parte interna Gamma di colore della RHS (indicare il numero di riferimento) *oppure* bianco giallo arancione rosso rosa porpora	

Gladiolus L.

Fiore dimensione molto piccolo piccolo medio grande molto grande	*Fiore: colore dominante* bianco giallo arancione rosa arancione rosa rosso porpora azzurro verde

Lilium L.

Fiore: colore dominante della zona interna del tepalo interno Gamma di colore della RHS (indicare il numero di riferimento)	**IV.** Ibridi di specie americane **V.** Ibridi derivati da: L. longiflorum, L. formosanum come: X. formolongi, escluse le forme e i poliploidi di ambedue le specie
Fiore: colore della parte interna della gola Gamma di colore della RHS (indicare il numero di riferimento)	**VI.** Gli ibridi trompette e gli ibridi Aurelian derivati da specie asiatiche, incluso L. henryi, ma esclusi quelli derivati da L. auratum, L. speciosum, L. japonicum, L. rubellum a) Piante con fiore trombiforme b) Piante con fiore a forma di coppa c) Piante con fiore piano (o con le sole punte ricurve) d) Piante con fiori i cui tepali sono decisamente ricurvi
Fiori classificati seguendo la classificazione orticola dei gigli ai fini della registrazione **I.** Ibridi derivati da tali specie o gruppi di ibridi quali: L. tigrinum, L. cernuum, L. daviddi, L. maximowiczii, L.X maculatum, L.X hollandicum, L. amabile, L. pumilum, L. concolor e L bulbiferum a) Gigli a fioritura precoce con fiori eretti, singoli o ad ombrella b) Piante a fiori revoluti (rivolti all'esterno) c) Piante a fiori penduli **II.** Ibridi di tipo Martagone un genitore dei quali era una forma di L. martagon o L. hansonii **III.** Ibridi di: L. candidum, L. chalcedonicum e altre specie europee correlate come L. X testaceum	**VII.** Ibridi dell'estremo oriente come: L. auratum, L. speciosum, L. japonicum, L. rubellum e ogni loro incrocio con L. henryi a) Piante con fiori trombiformi b) Piante con fiori a forma di coppa c) Piante con fiori a stella d) Piante con fiori ricurvi **VIII.** Tutti gli ibridi non considerati in alcuno dei paragrafi precedenti **IX.** Tutte le specie propriamente dette e le loro forme

Malus Miller

Tipo di fiore semplice semidoppio doppio	*Frutto: colore di fondo della buccia.* giallo giallo biancastro giallo verde verde biancastro verde rosso
Petalo: colore della faccia superiore Gamma di colori della RHS (indicare il numero di riferimento)	**Varietà da portainnesto:**
Foglia: colore della lamina verde porpora	*Vigore della pianta (in ceppaia)* poco vigorosa mediamente vigorosa vigorosa
Frutto: dimensione molto piccolo piccolo medio grande molto grande	*Pianta: numero dei germogli basali (in aiuola)* molto pochi pochi medi molti moltissimi

Narcissus L.

Epoca di fioritura autunno inverno primavera	Varietà esclusivamente a fioritura invernale *Epoca di fioritura.* precocissima precoce intermedia tardiva molto tardiva
Varietà esclusivamente a fioritura autunnale *Epoca di fioritura:* precocissima precoce intermedia tardiva molto tardiva	Varietà esclusivamente a fioritura primaverile *Epoca di fioritura* precocissima precoce media tardiva molto tardiva

Classificazione orticola dei narcisi

Nome	Caratteristiche distintive
Trombone dei giardini ornamentale	Un solo fiore per fusto, tromba o corona lunga quanto o più lunga dei segmenti del perianzio
Narciso a grande coppa dei giardini	Un solo fiore per fusto, coppa o corona non inferiore a un terzo della lunghezza dei segmenti del perianzio
Narciso a piccola coppa dei giardini	Un solo fiore per fusto, coppa o corona di lunghezza non superiore a un terzo della lunghezza dei segmenti del perianzio
Narciso doppio dei giardini	Fiore doppio
Narciso triandus dei giardini	Predominano le caratteristiche dei Narcissus triandus
Narcisi cyclamineus dei giardini	Predominano le caratteristiche del Narcissus cyclamineus
Narcisi jonquilla dei giardini	Predominano le caratteristiche del gruppo Narcissus jonquilla
Narcisi tazetta dei giardini	Predominano le caratteristiche del gruppo Narcissus tazetta
Narcisi poeticus dei giardini	Predominano le caratteristiche del gruppo Narcissus poeticus
Specie di forme spontanee e ibridi spontanei	Tutte le specie di forme spontanee o ritenute tali e relativi ibridi, ivi comprese le forme doppie di queste varietà
Narcisi dei giardini con corona con fenditure	Corona con fenditure profonde su almeno un terzo della sua lunghezza
Altri narcisi	Tutti i narcisi che non rientrano nei precedenti paragrafi

Pelargonium L.

Tipo di Fiore semplice semidoppio doppio	*Petali inferiori: colore della parte mediana* Gamma di colore della RHS (indicare il numero di riferimento) *oppure* bianco arancione rosa rosso rosso scuro azzurro rosa porpora violetto altro colore
Macchie sui petali superiori assenti presenti	
Petali inferiori: colore della parte centrale superiore del petalo Gamma di colore della RHS (indicare il numero di riferimento)	

Rosa

Pianta tipo di accrescimento rosa nana (raramente supera i 60 cm in altezza e larghezza) rosa da bordura e da aiola (accrescimento compatto di solito tra i 60 e i 50 cm. di altezza) rosa ad arbusto (accrescimento da compatto ad aperto spesso di altezza superiore a cm 150) rosa rampicante (di altezza superiore a cm 200) rosa sarmentosa	*Colore o gruppo di colori* bianco o biancastro giallo medio giallo intenso prevalentemente giallo (include varietà prevalentemente gialle con qualche tono di rosso rosa) prevalentemente albicocca (include varietà prevalentemente albicocca ma con sfumature di altro colore) arancione e prevalentemente arancione (include varietà prevalentemente arancione con qualche altra sfumatura) rosso arancione rosa pallido rosa medio prevalentemente rosa (varietà prevalentemente rosa, con sfumature di altro colore giallo, arancione, ecc.) rosso chiaro e rosa intenso rosso vivo rosso carico prevalentemente rosso (varietà prevalentemente rosse con sfumature di altro colore giallo, arancione, ecc.) lavanda (varietà prevalentemente lavanda e porpora) ruggine (varietà prevalentemente colore bruno o avana)
Tipo di fiore semplice semidoppio doppio	
Diametro del fiore molto piccolo piccolo medio grande molto grande	

ALLEGATO IV

PARTE A

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE DI UNA VARIETA' AL REGISTRO NAZIONALE
(Art. 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 535)

(Riservato all'Ufficio) Data della domanda .... Numero della domanda	Al Ministero Risorse Agricole, Alimentari e Forestali D. G. Politiche Agricole e Agroindustriali Nazionali Ufficio III Produzioni Vegetali Via XX settembre 20 00178 ROMA

1. a) **Richiedente:**
Cognome o ragione sociale ....
Nome .... Partita I.V.A. ....
Data di nascita .... Sesso .... Comune di nascita ....
DOMICILIO O SEDE LEGALE: via .... n. civico ....
c.a.p. .... comune .... prov. ....
tel. .... cellulare .... FAX ....
RAPPRESENTANTE LEGALE: cognome e nome ....
codice fiscale ....

b) **Costitutore** (se differente dal richiedente):
Cognome o ragione sociale ....
Nome .... Partita I.V.A. ....
Data di nascita .... Sesso .... Comune di nascita ....
DOMICILIO O SEDE LEGALE: via .... n. civico ....
c.a.p. .... comune .... prov. ....
tel. .... cellulare .... FAX ....
RAPPRESENTANTE LEGALE: cognome e nome ....
codice fiscale ....

2. **Taxon botanico:** nome latino del genere, specie o sub-specie cui la varietà appartiene e nome comune:

3. a) **Denominazione proposta** (nel caso in cui la varietà sia brevettata o in corso di brevettazione riportare la medesima denominazione): ....

b) **Eventuale denominazione o marchio utilizzato a fini commerciali:** ....

4. **Origine e conservazione della varietà:**
a) Origine e sistema di ottenimento:

b) Metodo di conservazione in purezza:

5. a) **Dati relativi all'iscrizione ad altro registro nazionale comunitario delle varietà:** (estremi della domanda presentata o della avvenuta iscrizione) ....
....

b) **Dati relativi alla protezione con brevetto N.V.** (Novità Vegetale): (estremi della domanda presentata o del titolo rilasciato) ....

c) **Dati relativi alla iscrizione o alla protezione in un Paese terzo :**

---

6. **Informazioni sugli Organismi Geneticamente Modificati:**
La varietà rappresenta un organismo geneticamente modificato ai sensi del Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 91 ?

SI ☐ NO ☐

Se SI indicare gli estremi della notifica o dell'autorizzazione.

---

7. **Informazioni sulle varietà essenzialmente derivate:**
La varietà e' essenzialmente derivata (*) ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del Regolamento del Consiglio n. 2100/94 del 27 luglio 1994 ?

SI ☐ NO ☐

Se SI indicare la varietà iniziale : ....

(*) Una varietà si considera essenzialmente derivata quando:
a) è derivata prevalentemente da una varietà iniziale o da una varietà che e essa stessa derivata prevalentemente da una varietà iniziale,
b) è distinta dalla varietà iniziale e
c) fatta eccezione per le differenze risultanti dalla derivazione, è essenzialmente conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri risultanti dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale.

---

8. **Varietà simili:**
denominazione elementi di differenziazione

---

9. **Dichiarazione:**
Si dichiara che la descrizione della varietà è stata effettuata su materiale sano.

Lì, ...

Firma

PARTE B

DICHIARAZIONE
(Art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 535)

Il sottoscritto.. in qualità di richiedente l'iscrizione al Registro delle Varietà della varietà di (indicare la specie) ....
denominata ....

DICHIARA

che la conservazione in purezza della varietà di cui sopra è effettuata da (indicare il responsabile anche se diverso dal richiedente) ....
presso l'azienda .... sita in ....

Lì, ...

IL RESPONSABILE (*) IL RICHIEDENTE

(*) solo nel caso in cui sia diverso dal richiedente.

ALLEGATO V

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO
(Art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 535)

SEZIONE A

1 Spazio riservato all'ufficio competente Prot. ____________ del ____________	Al Servizio fitosanitario regionale di: ____________ ____________ (indirizzo)
2 SEZIONI COMPILATE Tot. sezioni B	☐ PRIMA ISCRIZIONE
3 CENTRI AZIENDALI Tot. centri aziendali	☐ NOTIFICA DI VARIAZIONE

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

4
☐ AZIENDA INDIVIDUALE ☐ SOCIETA' PARTITA I.V.A.
☐ COOPERATIVA ☐ ALTRO N. ....

5
CATEGORIA: ☐ PRODUTTORE ☐ COMMERCIANTE CONDIZIONATORE

6
COGNOME O RAGIONE SOCIALE ....
SIGLA EVENTUALE .... NOME ....
DATA DI NASCITA .... SESSO ...... COMUNE DI NASCITA .... PROV. ....
DOMICILIO O SEDE LEGALE (Via o località) .... N. ....
C.A.P. .... COMUNE .... PROV. ....
TEL. .... CELLULARE .... FAX ....

7
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA'

	NUMERO	DATA RILASCIO	ENTE DI COMPETENZA
☐ ISCRIZIONE AL R.U.P. (*)			
☐ VIVAISMO			
☐ COMMERCIO			
☐ PROD./COMM. SEMENTI			

8
RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME .... NOME ....
CODICE FISCALE .... DATA DI NASCITA .... SESSO ......
COMUNE DI NASCITA .... PROV. ....
DOMICILIO (Via o località) .... N. CIVICO ....
C.A.P. .... COMUNE .... PROV. ....

DATA ....

IN FEDE

(*) Registro Ufficiale Dei Produttori

SEZIONE B

1
PROGRESSIVO SEZIONE B ....

CENTRI AZIENDALI

2
CODICE CENTRO
....
UBICAZIONE Via o località .... 3 N. CIVICO ....
COMUNE .... PROV. .... C.A.P. ....
TIPOLOGIA
☐ MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO
☐ AZIENDA DI PRODUZIONE
SUP. AGRICOLA TOTALE ....
SUP. AGR. UTILIZZATA ....

2
CODICE CENTRO
....
UBICAZIONE Via o località .... 3 N. CIVICO ....
COMUNE .... PROV. .... C.A.P. ....
TIPOLOGIA
☐ MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO
☐ AZIENDA DI PRODUZIONE
SUP. AGRICOLA TOTALE ....
SUP. AGR. UTILIZZATA ....

2
CODICE CENTRO
....
UBICAZIONE Via o località .... 3 N. CIVICO ....
COMUNE .... PROV. .... C.A.P. ....
TIPOLOGIA
☐ MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO
☐ AZIENDA DI PRODUZIONE
SUP. AGRICOLA TOTALE ....
SUP. AGR. UTILIZZATA ....

2
CODICE CENTRO
....
UBICAZIONE Via o località .... 3 N. CIVICO ....
COMUNE .... PROV. .... C.A.P. ....
TIPOLOGIA
☐ MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO
☐ AZIENDA DI PRODUZIONE
SUP. AGRICOLA TOTALE ....
SUP. AGR. UTILIZZATA ....

2
CODICE CENTRO
....
UBICAZIONE Via o località .... 3 N. CIVICO ....
COMUNE .... PROV. .... C.A.P. ....
TIPOLOGIA
☐ MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO
☐ AZIENDA DI PRODUZIONE
SUP. AGRICOLA TOTALE ....
SUP. AGR. UTILIZZATA ....

SEZIONE C

SPECIE PER LE QUALI SI RICHIEDE L'ACCREDITAMENTO

1

☐ PIANTE FINITE ☐ PARTI DI PIANTE ☐ PORTINNESTI

☐ SEMENTI ☐ BULBI

2

01 - *Begonia* x *hiemalis*	10 - *Malus* Miller (ornamentale)
02 - *Pelargonium*	11 - *Pinus nigra* (ornamentale)
03 - *Dendranthema* x *grandiflorum*	12 - *Prunus* L. (ornamentale)
04 - *Dianthus caryophyllus*	13 - *Pyrus* L. (ornamentale)
05 - *Euphorbia pulcherrima*	14 - *Lilium* L.
06 - *Gerbera*	15 - *Gladiolus* L.
07 - *Phoenix*	16 - *Narcissus* L.
08 - *Rosa*	17 - Altro
09 - *Citrus* (ornamentale)	

SI ALLEGA :

(Attestazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato VI)

Lì, ...

IN FEDE

____
(firma del dichiarante)

ALLEGATO VI

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI

Il fornitore, per poter essere accreditato, deve dimostrare di possedere, personalmente o per tramite di un responsabile tecnico appositamente designato, i seguenti requisiti:

1) conoscere le tecniche di produzione e/o di conservazione nonché le normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti le categorie di vegetali per i quali chiede l'accreditamento;

2) disporre del terreno, delle strutture e delle relative attrezzature necessarie per la produzione e/o la commercializzazione delle categorie di vegetali per i quali chiede l'accreditamento;

I requisiti di cui al punto 1) si intendono soddisfatti se per il fornitore si verifica una delle seguenti condizioni:

a) è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie indirizzo agrario-vegetale, Biotecnologie agro-industriali indirizzo vegetale, Scienze Biologiche, Diploma universitario in produzione vegetale, diploma di Perito agrario, Agrotecnico o di qualifica professionale nel settore agricolo o di altro titolo di studio equipollente ad uno dei sopracitati;

b) è in possesso di un diploma di qualifica professionale nel settore vivaistico;

c) è in possesso di un attestato di qualifica all'esercizio dell'attività vivaistica, conseguito dopo avere frequentato un corso di formazione professionale;

d) ha superato, con esito favorevole, un colloquio atto a verificare la conoscenza delle tecniche di produzione e delle normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti le categorie di vegetali per i quali chiede l'accreditamento.

Il colloquio di cui alla lettera d) deve essere effettuato alla presenza di una commissione, istituita in seno al Servizio Fitosanitario Regionale, formata da tre membri di cui almeno uno esperto in tecniche vivaistiche e presieduta da un Ispettore fitosanitario.
La commissione è affiancata da un segretario.

Qualora il fornitore si avvalga di un responsabile tecnico che non sia alle dirette dipendenze della ditta, questi deve:
- possedere uno dei requisiti previsti alla lettera a),
- essere iscritto all'Albo Professionale,
- rispondere al Servizio Fitosanitario Regionale in nome e per conto del titolare dell'azienda, attraverso un'apposita delega sottoscritta dalle parti.

ALLEGATO VII

PROTOCOLLO TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELLA PRODUZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE INIZIALI	I materiali utilizzati per iniziare il processo produttivo devono soddisfare i seguenti requisiti: - essere rispondenti alle caratteristiche della varietà così come descritta in base a quanto disposto dall'art. 7, - in caso di approvvigionamento presso terzi, il materiale deve provenire da fornitori accreditati e la relativa documentazione di cessione deve essere conservata, - in caso di autoproduzione il materiale deve provenire da piante madri (o portaseme) ben identificate (contrassegnate) e sottoposte a regolari controlli atti a garantirne l'identità varietale e lo stato sanitario.
CONTENITORI	Impiegare contenitori nuovi o sterilizzati.
SUBSTRATI COLTURALI	Utilizzare substrato di coltura vergine o adeguatamente disinfestato. In caso di semina o trapianto in pieno campo seguire le norme di buona pratica agronomica, in particolare per quanto riguarda l'idoneità del terreno per la specie coltivata, il rispetto di una corretta rotazione e l'assenza degli organismi nocivi. (Allegato II e Dir. 77/93)
COLTIVAZIONE	
STRUTTURE	Disporre di un ambiente tale da permettere la facile identificazione ed ispezione del materiale. Per la coltivazione in ambiente protetto le strutture devono essere idonee al corretto sviluppo delle specie da coltivare e, quando necessario, dotate di rete antinsetto. Disporre di un ambiente per la disinfezione dei contenitori ed essere dotato di apposita area od eventuale attrezzatura per la distruzione del materiale inidoneo.
MODALITA'	Le singole partite di materiali devono essere mantenute separate in base alla loro identità ed alla loro origine.
IRRIGAZIONE	Disporre, se necessario, di adeguato impianto di irrigazione. Impiegare acqua di idonea qualità, controllata o trattata in modo tale da escludere ogni possibilità di contaminazione da parte di organismi nocivi.
CONCIMAZIONI	Effettuare idonee concimazioni in funzione delle specie e dello stadio di accrescimento.
DISERBO	Effettuare un diserbo regolare e razionale.
DIFESA	Attuare un adeguato piano di difesa per prevenire o controllare la presenza degli organismi nocivi. (Allegato II e Dir. 77/93)
ISPEZIONI	Ispezionare periodicamente ogni partita a scopo fitosanitario ed agronomico secondo quanto previsto dall'art. 8. La presenza, accertata o sospetta di organismi nocivi di quarantena va segnalata immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale.
CAMPIONAMENTO	Qualora si renda necessario il prelievo di campioni esso deve essere effettuato da persone competenti, in modo tecnicamente corretto e statisticamente attendibile, in funzione del tipo di analisi da effettuare.

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
IGIENE	Le strutture e le attrezzature impiegate devono essere tali da non costituire sorgente di inoculo di organismi nocivi, pertanto devono essere facilmente ispezionabili e periodicamente pulite e disinfestate. Volgere particolare cura all'igiene degli ambienti di coltivazione, in particolare tutti i residui vegetali derivati dalle diverse operazioni colturali, qualora possano rappresentare un rischio fitosanitario, devono essere rimossi al più presto dagli ambienti in cui avvengono la semina, l'allevamento, la coltivazione delle piante madri, la radicazione delle talee, la frigoconservazione e dal magazzino in cui vengono comunque manipolate le piante o parti di esse. Gli ambienti di coltivazione protetta devono essere mantenuti liberi da vegetazione infestante all'interno ed all'esterno fino ad una distanza di m 2. In caso di coltivazione in contenitori essi devono essere tenuti adeguatamente isolati dal suolo. I materiali non idonei devono essere distrutti, con le modalità approvate in sede di accreditamento, evitando ogni rischio di contaminazione.
COMMERCIALIZZAZIONE VERIFICHE	Immediatamente prima di apporre il documento di commercializzazione ogni partita deve essere controllata al fine di verificarne la sua corrispondenza ai requisiti richiesti.
LOCALI	Disporre di locali idonei per la conservazione e la manipolazione dei materiali pronti per la commercializzazione e in modo da garantire l'individuazione delle singole partite.
IMBALLAGGI	I materiali utilizzati per il confezionamento devono essere tali da non comportare rischi fitosanitari ed idonei ad assicurare la corretta conservazione dei vegetali durante l'immagazzinamento ed il trasporto.
MEZZI DI TRASPORTO	I mezzi di trasporto devono garantire che i materiali commercializzati non siano soggetti a stress termici o idrici, né esposti a rischi di contaminazione degli organismi nocivi. Devono inoltre essere regolarmente puliti e disinfestati.
REGISTRAZIONI	Per ogni partita occorre registrare: - l'identità del materiale (specie e varietà), - l'origine del materiale di partenza (codice produttore, numero documento di commercializzazione o, per il materiale autoprodotto, l'identificazione delle piante madri), - date di semina, piantagione, trapianto, innesto, - le pratiche colturali maggiormente significative (es. potatura, concimazione, procedure per favorire la radicazione delle talee o la germinazione delle sementi etc.) eventuale frigoconservazione, - data e modalità di eventuale campionamento, laboratorio analisi (numero di accreditamento), esito delle analisi, - tutte le manifestazioni di organismi nocivi riscontrate, - tutte le misure di carattere fitosanitario adottate, compresi il diserbo chimico, specificandone le motivazioni (data, natura dell'intervento, eventuale prodotto e dose), - data e modalità dell'eventuale immagazzinamento.

ALLEGATO VIII

ELENCO DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DIAGNOSTICI

Tipo di attrezzatura	Virus e Viroidi	Funghi	Batteri	Fitoplasmi (MLO's)	Nematodi	Acari e Insetti
Amplificatore Acidi nucleici	X	X	X	X		
Agitatore magnetico	X	X	X	X		
Apparato di Fenwick					X	
Autoclave		X	X	X		
Bagno termostatico			X	X		
Bilancia tecnica	X	X	X	X	X	
Bilancia analitica	X	X	X	X	X	
Lampada a UV			X			
Cappa a flusso laminare		X	X			
Cella climatizzata T. 25°C, U.R. 70%					X	X
Celle elettroforetiche	X	X	X	X		
Centrifuga da tavolo	X			X	X	
Centrifuga refrigerata			X			
Congelatori (- 20° e -80° C)	X		X	X		
Criotomo				X		
Frigorifero (+ 4° C)	X	X	X	X	X	X
Frigotermostato 15-40°C		X	X			
Imbuto a spruzzo Oostenbrink					X	
Imbuto di Baermann					X	
Lettore di piastre ELISA	X					
Micropipette tipo GILSON	X	X	X			
Microscopio ottico		X	X		X	X
Microscopio ottico a fluorescenza con filtri appropriati			X	X		
Omogeneizzatore					X	
Omogeneizzatore e Stomacher			X			
pHmetro	X	X	X	X		
Produttore di ghiaccio a scaglie	X	X	X	X		
Produttore di acqua distillata	X	X	X	X	X	
Scodelle con filtro di carta lana					X (1)	
Stereomicroscopio		X			X	X
Stufa a secco per sterilizzare		X	X			
Serra condizionata a tenuta di insetti o cella climatizzata dove eseguire i saggi di accertamento biologici. (2)	X		X		X	
Termostato, 30-50°C.	X				X (3)	
Transilluminatore U.V.	X	X	X	X		

Il laboratorio deve possedere, inoltre, una collezione di piante indicatrici (erbacee e legnose) rivelatrici delle malattie da virus e virus-simili elencate nei disciplinari.

---

(1) Scodelle con piatti in metallo e filtri olandesi in carta lana, scodelle con piatti in perpex e filtri in plastica

(2) Il condizionamento deve garantire una temperatura costante tra 22-28°C sia in estate che in inverno.

(3) Da 30° a 70° C per preparare vetrini per microscopio.

ALLEGATO IX

Al Servizio Fitosanitario Regionale
Via ... ...
c a.p. CITTA'

per l'inoltro al Ministero Risorse Agricole
Alimentari e Forestali
Direzione Generale Politiche Agricole e
Agroindustriali Nazionali

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO LABORATORIO
(Art. 9 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 535)

Il sottoscritto .... nato a .... il ....

residente a .... via . ... n .. .... c.a.p. .. ..

C.F. ...., responsabile del laboratorio denominato ....

sito in .... via .... n. .... c a.p. ... .

P.I. .... tel. .... FAX ....

CHIEDE

di essere accreditato a svolgere analisi fitosanitarie □ varietali □ sulle piante ornamentali e relativi materiali di moltiplicazione.

1) Analisi fitosanitarie per i seguenti gruppi di patogeni:

Acari	Batteri	Funghi	Insetti
Fitoplasmi (MLO's)	Nematodi	Viroidi	Virus

2) Analisi di corrispondenza varietale mediante □ impronte genomiche o □ caratteri fenotipici per le seguenti specie:

Begonia x *hiemalis*	*Pelargonium*	*Dendranthema* x *grandiflorum*	*Dianthus caryophyllus*	*Euphorbia pulcherrima*	*Gerbera*
Phoenix	*Rosa*	*Citrus*	*Malus*	*Pinus nigra*	*Prunus*
	Pyrus	*Lilium*	*Gladiolus*	*Narcissus*	

SI IMPEGNA

ad ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, ed a concedere il libero accesso ai locali del laboratorio al personale dell'Organismo ufficiale competente;

ALLEGA

1. Curriculum vitae del personale tecnico-scientifico,
2. Elenco delle apparecchiature disponibili presso il laboratorio,
3. Breve descrizione delle attività di analisi già svolte su piante ornamentali e loro materiali di moltiplicazione.

Il Responsabile

ALLEGATO X

DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

dicitura	"QUALITÀ CE"
stato membro	"ITALIA" o "I"
organismo ufficiale responsabile	SERVIZIO FITOSANITARIO (nome Regione)
numero di registrazione del fornitore	CODICE FORNITORE (1) (PARTITA IVA facoltativa)
nome del fornitore o ragione sociale	
numero di serie del documento	NUMERO DI SERIE identificativo del documento, di SETTIMANA o di PARTITA
data di apposizione del documento da parte del fornitore	
numero di lotto del seme utilizzato (se non riportato sul registro)	
denominazione botanica (2)	GENERE SPECIE (NOME COMUNE) (3)
denominazione della varietà o del gruppo di piante, nonché dell'eventuale portainnesto	DENOMINAZIONE DELLA VARIETÀ o, DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO o, DENOMINAZIONE DEL GRUPPO DI APPARTENENZA (4)
quantità	
nome del paese di provenienza (5)	

---

(1) Il codice è attribuito dall'Organismo Ufficiale ed è costituito da sigla della provincia seguita da un numero progressivo di 4 cifre.

(2) Per le piante ortive non soggette a passaporto può essere sufficiente il solo nome comune.

(3) Il nome comune è facoltativo.

(4) Per le piante ornamentali tale dicitura sostituisce l'indicazione della varietà se essa non è comunemente nota.

(5) Da indicare solo nel caso di provenienza da paesi terzi.

97A3752

DECRETO 14 aprile 1997.

Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 92/33/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698 «Regolamento recante norme di attuazione direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva n. 93/61/CEE della Commissione del 2 luglio 1993 che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva n. 92/33/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva n. 93/62/CEE della Commissione del 5 luglio 1993 che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva n. 92/33/CEE del Consiglio;

Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e numero 93/62/CEE del 5 luglio 1993, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto la commercializzazione delle piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I del presente decreto.

2. Il presente decreto si applica anche alle piantine orticole impiegate come portinnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi, qualora vi siano innestati o vi debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie o degli ibridi elencati nell'allegato suddetto.

Art. 2.

Deroghe al campo di applicazione

1. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme fitosanitarie fissate dalla direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «materiale»: tutti i materiali di moltiplicazione e le piante da essi ottenute;

b) «materiali di moltiplicazione»: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piantine di ortaggi, nonché le piante da cui si prelevano detti materiali;

c) «piantine ortive»: le parti di piante e le piante intere, compresi i nesti per le piante innestate, destinate ad essere piantate, ripichettate o trapianate per la produzione di ortaggi;

d) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione delle piante di ortaggi o le piantine ortive: riproduzione, produzione, conservazione, condizionamento e commercializzazione;

e) «centro aziendale»: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

f) «costitutore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato una varietà;

g) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita, vendita o consegna ad un'altra persona, sotto qualunque forma di materiali di moltiplicazione delle piante di ortaggi o di piantine ortive;

h) «organismo ufficiale responsabile»: il Servizio Fitosanitario Nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

i) «misure ufficiali»: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile;

l) «ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile;

m) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

n) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;

o) «laboratorio»: un'entità di diritto pubblico o privato, accreditato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione;

p) «documento di commercializzazione»: documento ufficiale, emesso dal fornitore, che accompagna i materiali oggetto del presente decreto e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati.

Art. 4.

Requisiti di commercializzazione

1. Il materiale oggetto del presente decreto può essere commercializzato soltanto da fornitori accreditati e purché soddisfi i requisiti fissati dalle schede di cui all'allegato II.

2. Le schede di cui al comma precedente, riguardano le colture in fase di crescita, nonché i materiali di moltiplicazione (inclusi i portainnesti) e le piante da essi ottenute di tutti i generi e le specie di cui all'allegato I, nonché i portainnesti di altri generi e specie di cui all'articolo 1, comma 2, indipendentemente dal sistema di moltiplicazione utilizzato.

3. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93 CEE e successive modificazioni il comma 1 non è applicabile al materiale destinato a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della sua commercializzazione.

Art. 5.

Requisiti fitosanitari dei materiali

1. Fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, il materiale deve essere, almeno all'esame visivo, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie pregiudizievoli alla qualità, nonché di loro sintomi che limitino la possibilità di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione e come piantina ortiva; in particolare, deve essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato II del presente decreto per quanto concerne i generi e le specie considerati.

2. Non appena si osservano sintomi degli organismi nocivi o delle malattie di cui al comma precedente su qualsivoglia materiale in fase di crescita, questo deve essere immediatamente sottoposto a trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato.

3. Per i bulbi di aglio e di scalogno si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il materiale di moltiplicazione dev'essere derivato direttamente da materiale che previo controllo in fase di crescita sia apparso sostanzialmente privo di organismi nocivi e malattie, nonché dei relativi sintomi ai sensi del comma 1, e in particolare di quelli elencati nell'allegato II.

Art. 6.

Requisiti fenologici dei materiali

1. Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come piantina ortiva o come materiale di moltiplicazione di ortaggi. Deve inoltre essere garantito un adeguato equilibrio tra le radici gli steli e le foglie.

Art. 7.

Requisiti di identità varietale

1. Le norme previste dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, si applicano anche alle seguenti specie:

Allium ascalonicuin L. scalogno;

Allium fistulosum L. cipolletta;

Allium sativum L. aglio;

Cynara scolymus L. carciofo;

Rheum rabarbaro.

2. I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti ai generi o alle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se appartengono ad una varietà ammessa ufficialmente almeno in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea.

3. Per quanto riguarda le condizioni, le procedure e le formalità relative all'iscrizione nei registri nazionali ed alla selezione conservatrice delle varietà di cui al comma precedente, si applicano *mutatis mutandis*, le disposizioni previste, per le sementi, dalle leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195 e dai relativi regolamenti di esecuzione.

4. Le varietà delle specie di ortaggi ufficialmente iscritte conformemente ai commi precedenti sono iscritte anche nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi» di cui all'art. 17 della direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970. In tal caso l'articolo 6, della legge 20 aprile 1976, n. 195 e gli articoli 17, 18 e 19 di detta direttiva sono applicabili *mutatis mutandis*.

Art. 8.

Obblighi del fornitore

1. Il fornitore accreditato ai sensi del presente decreto deve:

a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con l'organismo ufficiale competente;

b) procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dall'organismo ufficiale competente;

c) consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale competente l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera *e)* nonché dei relativi documenti;

d) tenere sempre in debito conto, secondo i casi, i seguenti punti critici:

la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione;

la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;

la conformità alle disposizioni della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni;

il piano ed il metodo di coltivazione;

le cure colturali generali;

le operazioni di moltiplicazione;

le operazioni di raccolta;

l'igiene;

i trattamenti;

l'imballaggio;

l'immagazzinamento;

il trasporto;

l'amministrazione.

e) tenere a disposizione dell'organismo ufficiale competente appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa:

— le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi, nonché

— tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito compresi eventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante;

— gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;

— altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'organismo ufficiale responsabile;

f) collaborare in ogni altro modo con l'organismo ufficiale competente.

2. I registri di cui alla lettera *e)* devono essere aggiornati almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materiali ceduti ad altre categorie è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.

3. I dati relativi al comma 1, lettera *e)* primo trattino, possono essere riportati nel registro previsto dalle norme applicative della Direttiva 77/93/CEE. Tutta la documentazione di cui al primo comma lettera *e)* deve essere conservata per almeno un anno dalla cessione dei relativi vegetali.

4. Se i controlli effettuati a norma del primo comma rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti nella direttiva 77/93/CEE o la presenza in un quantitativo tale da pregiudicare la qualità del materiale, di quelli specificati nelle schede dell'allegato II il fornitore ne informa immediatamente l'organismo ufficiale competente e adotta le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di diffusione degli organismi nocivi in questione.

5. Il fornitore la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento. deve soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti da esibire a richiesta dell'organismo ufficiale competente.

Art. 9.

Accreditamento del fornitore

1. Il fornitore che intende essere accreditato deve presentare apposita domanda al servizio fitosanitario regionale competente per territorio dove ha la sede legale, secondo lo schema riportato nell'allegato III. Nel caso di inizio di attività, qualora la ditta rientri tra quelle tenute ad iscriversi al Registro ufficiale dei produttori, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, può essere presentata un'unica domanda, integrata coi dati previsti dall'allegato III. Qualora il fornitore abbia altri centri aziendali ubicati in regioni diverse da quella ove è situata la sede legale, deve inoltrare domanda di accreditamento anche ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Nel caso che l'attività svolta in regione diversa da quella della sede legale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia della domanda di accreditamento nonché del certificato di accreditamento, non appena acquisito.

2. Sono esonerati dagli obblighi di cui al comma precedente i commercianti al dettaglio ed i piccoli coltivatori di cui, rispettivamente, all'art. 7 comma 2, e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698.

3. Il servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda di accreditamento ed accertato il possesso dei requisiti richiesti relativamente ai mezzi, alle strutture ed alla professionalità come riportato nell'allegato IV e la corrispondenza del processo di produzione alle schede di cui all'allegato V, provede all'accreditamento del fornitore assegnando un codice costituito dalla sigla della provincia seguita da un numero progressivo di 4 cifre, iscrivendolo in apposito registro e dandone comunicazione all'interessato.

Art. 10.

Accreditamento dei laboratori

1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione di ortaggi e delle piantine ortive devono presentare domanda al Servizio fitosanitario competente per territorio, specificando i tipi di analisi e le specie vegetali, tra quelle indicate all'allegato I, su cui si intende operare.

2. I laboratori per poter ottenere il riconoscimento a svolgere analisi ai sensi del presente decreto, devono possedere, per ogni gruppo di organismi nocivi, almeno le apparecchiature diagnostiche indicate nell'allegato VI ed essere condotti da personale tecnico-scientifico abilitato. I laboratori che intendono effettuare prove di corrispondenza varietale devono disporre di attrezzature per la determinazione delle impronte genomiche o per la valutazione dei caratteri fenotipici; in quest'ultimo caso devono disporre anche di adeguati campi parcellari. A tal fine alla domanda di cui al comma precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato VII, devono essere allegati:

curriculum del personale tecnico-scientifico;

elenco delle strutture e delle apparecchiature disponibili;

eventuale breve descrizione di esperienze pregresse nel settore.

3. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui è stato accreditato, deve acquisire specifica autorizzazione.

Art. 11.

Obblighi dell'organismo ufficiale competente

1. L'organismo ufficiale competente effettua regolarmente, almeno una volta all'anno e al momento opportuno, la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro stabilimenti al fine di verificare che siano osservate le prescrizioni previste dal presente decreto.

2. L'organismo ufficiale competente durante i controlli accerta il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8 e sorveglia e controlla il fornitore per accertare che questi applichi costantemente, se del caso, i metodi di controllo dei punti critici di cui all'art. 8 comma 1, lettera *d)* ponendo particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) disponibilità ed impiego di metodi per il controllo di ciascuno dei punti critici elencati;

b) affidabilità di tali metodi;

c) idoneità di detti metodi a valutare il contenuto dei contratti di produzione e di commercializzazione, compresi gli aspetti amministrativi;

d) competenza del personale del fornitore ad effettuare i controlli.

3. Nel caso il fornitore durante il processo produttivo debba far effettuare delle analisi presso dei laboratori accreditati, l'organismo ufficiale effettua i controlli necessari per accertare, a seconda dei casi, che:

a) i campioni siano stati prelevati durante le varie fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita al momento della verifica dei metodi di produzione ai fini dell'accreditamento;

b) i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;

c) i campioni vengano prelevati da persone competenti;

d) i campioni vengano analizzati da un laboratorio accreditato a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698.

4. L'organismo ufficiale competente provvede affinché i materiali siano oggetto durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di ispezioni ufficiali effettuate per sondaggio onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.

5. Il servizio fitosanitario competente esamina le domande di accreditamento dei laboratori e provvede, entro 90 giorni dal ricevimento, alla eventuale autorizzazione, dandone successivamente comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. I servizi fitosanitari competenti dispongono ispezioni nei laboratori autorizzati, per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e trasmettono ai Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i risultati di dette ispezioni.

Art. 12.

Condizioni di coltivazione, raccolta e spedizione del materiale

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo di materiali di moltiplicazione sul materiale parentale, i materiali sono tenuti in partite separate.

2. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

Art. 13.

Documento di commercializzazione

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12 il materiale deve essere commercializzato unicamente in partite sufficientemente omogenee.

2. Il materiale deve soddisfare le prescrizioni del presente decreto al momento della sua commercializzazione e deve essere accompagnato dal documento di commercializzazione conforme alle indicazioni previste all'allegato VIII, rilasciato dal fornitore.

3. Se sul documento di commercializzazione figura una «dichiarazione ufficiale», questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi in esso contenuti.

4. Qualora il materiale sia scortato dal passaporto delle piante, ai sensi della direttiva 77/93/CEE quest'ultimo puo costituire, se il fornitore lo desidera, il documento di commercializzazione, a condizione che venga integrato dei dati mancanti e che tali dati siano chiaramente separati.

5. Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al documento di commercializzazione, i materiali devono essere corredati almeno dalle seguenti indicazioni:

denominazione dell'azienda fornitrice;

denominazione botanica;

varietà.

6. I piccoli produttori esonerati dalle procedure previste dal presente decreto devono comunque corredare i materiali commercializzati con le indicazioni di cui al comma precedente.

Art. 14.

Divieto di restrizioni commerciali

1. I materiali conformi alle prescrizioni ed alle condizioni fissate nel presente decreto non sono soggetti ad ulteriori restrizioni di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione oltre a quelle previste dal presente decreto.

Art. 15.

Importazioni da Paesi terzi

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, l'importazione di materiali da paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali puo riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi. A tal fine deve essere presentata la documentazione atta a dimostrare che i materiali prodotti in quel Paese terzo presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, e siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione ed alle piantine ortive prodotti in Italia e conformi alle prescrizioni e condizioni del presente decreto.

3. Qualora uno Stato membro abbia riconosciuto l'equivalenza per determinate specie a determinati Paesi terzi, tale equivalenza viene automaticamente riconsciuta anche dall'Italia.

Art. 16.

Disposizioni per l'organismo ufficiale

1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti dall'art. 8 o dalle prove previste all'art. 17, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, l'organismo ufficiale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea e ne informa tempestivamente il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Le eventuali misure adottate a norma del comma precedente vengono revocate non appena sia accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore siano conformi alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto.

Art. 17.

Prove ed analisi di verifica sul materiale

1. L'organismo ufficiale competente può effettuare prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto, anche nel settore fitosanitario.

2. Le prove o le analisi previste nel comma precedente formano oggetto di relazioni di attività trasmesse annualmente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, secondo le modalità da questo emanate.

Art. 18.

Norme transitorie

1. I fornitori in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica alla data di pubblicazione del presente decreto devono adeguarsi entro 180 giorni alle disposizioni in esso contenute. Per essi i requisiti di cui al punto 1) dell'allegato IV si ritengono soddisfatti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 139

ALLEGATO I

Elenco generi e specie

- Allium ascalonicum L.	Scalogno
- Allium cepa L.	Cipolla
- Allium fistolosum L.	Cipolletta
- Allium porrum L.	Porro
- Allium sativum L.	Aglio
- Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Cerfoglio
- Apium graveolens L.	Sedano
- Asparagus officinalis L.	Asparago
- Beta vulgaris L. var. vulgaris	Bietola a coste
- Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.	Rapa rossa o barbabietola
- Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L.	Cavolo laciniato
- Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.	Cavolfiore
- Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. cymosa Duch.	Cavolo broccolo
- Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.	Cavolo di Bruxelles
- Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. sabauda L.	Cavolo verza
- Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. alba DC.	Cavolo cappuccio bianco
- Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. rubra DC.	Cavolo cappuccio rosso
- Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes	Cavolo rapa
- Brassica pekinensis L.	Cavolo cinese
- Brassica rapa L. var. rapa	Rapa di primavera/Rapa di autunno
- Capsicum annuum L.	Peperone
- Chicorium endivia L.	Indivia riccia/Scarola
- Chicorium intybus L. (partim)	Cicoria Witloof
- Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. e Nakai	Cocomero
- Cucumis melo L.	Melone
- Cucumis sativus L.	Cetriolo/cetriolino
- Cucurbita maxima Duchesne	Zucca
- Cucurbita pepo L.	Zucchina
- Cynara cardunculus L.	Cardo
- Cynara scolymus	Carciofo
- Ducus carota L.	Carota
- Foeniculum vulgare Miller	Finocchio
- Lactuca sativa L.	Lattuga
- Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Pomodoro
- Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo riccio
- Phaseolus coccineus L.	Fagiolo di Spagna
- Phaseolus vulgaris L.	Fagiolo
- Pisum sativum L. (partim)	Pisello, escluso il pisello da foraggio
- Raphanus sativus L.	Ravanello
- Rheum	Rabarbaro
- Scorzonera hispanica L.	Scorzonera
- Solanum melongena L.	Melanzana
- Spinacia oleracea L.	Spinacio
- Valerianella locusta (L.) laterr.	Dolcetta
- Vicia faba L. (partim)	Fava

ALLEGATO II

ELENCO DI ORGANISMI NOCIVI SPECIFICI E DI MALATTIE SPECIFICHE PREGIUDIZIEVOLI ALLA QUALITÀ

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- *Allium ascalonicum*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Delia* spp. - *Ditylenchus dipsaci* - Thysanoptera, in particolare *Thrips tabaci* **Funghi** - *Botrytis* spp. - *Peronospora destructor* - *Sclerotium cepivorum* **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Onion yellow dwarf virus
- *Allium cepa*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Delia* spp. - *Ditylenchus dipsaci* - *Meloidogyne* spp. - Thysanoptera, in particolare *Thrips tabaci* **Batteri** - *Pseudomonas* spp. **Funghi** - *Botrytis* spp. - *Fusarium oxysporum* f. sp. *cepae* - *Peronospora destructor* - *Sclerotium cepivorum* **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Onion yellow dwarf virus
- *Allium fistulosum*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Delia* spp. - *Ditylenchus dipsaci* - Thysanoptera, in particolare *Thrips tabaci* **Funghi** - *Sclerotium cepivorum* **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- *Allium porrum*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Delia* spp. - *Ditylenchus dipsaci* - Thysanoptera **Batteri** - *Pseudomonas* spp. **Funghi** - *Alternaria porri* - *Fusarium culmorum* - *Phytophthora porri* - *Sclerotium cepivorum* **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Leck yellow stripe virus
- *Allium sativum*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Aceria tulipae* - *Delia* spp - *Ditylenchus dipsaci* - Thysanoptera **Batteri** - *Pseudomonas fluorescens* **Funghi** - *Sclerotium cepivorum* **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Onion yellow dwarf virus
- *Apium graveolens*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Acidia heraclei* - Lygus spp. - *Psila rosae* - Thysanoptera, in particolare *Frankliniella occidentalis* e *Thrips tabaci* **Batteri** - *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* - *Pseudomonas syringae* pv. *apii* **Funghi** - *Fusarium oxysporum* f. sp. *apii* - *Phoma apiicola* - *Pythium* spp. - *Sclerotinia sclerotiorum* - *Septoria apiicola* **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare celery mosaic virus e Cucumber mosaic virus

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- *Asparagus officinalis*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Brachyorynella asparagi* - *Hypopta caestrum* - *Platyparea poecyloptera* **Funghi** - *Fusarium* spp. - *Rhizoctonia violacea* **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti
- *Beta vulgaris*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Pegomyia betae* **Funghi** - *Phoma betae* **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Beet necrotic yellow vein virus
- *Brassica oleracea*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleurodidae - Aphididae - *Heterodera* spp. - Lepidoptera, in particolare *Pieris brassicae* - Thysanoptera, in particolare *Frankliniella occidentalis* **Batteri** - *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* - *Xantbomonas campestris* pv. *campestris* **Funghi** - *Alternaria brassicae* - *Mycosphaerella* spp. - *Phoma lingam* - *Plasmodiophora brassicae* - *Pythium* spp. - *Rhizoctonia solani* **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Cauliflower mosaic virus, Tospoviruses e Turnip mosaic virus

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- *Brassica pekinensis*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aphididae - Lepidoptera, in particolare *Pieris brassicae* **Batteri** - *Erwinia carotovora* - *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* **Funghi** - *Alternaria brassicae* - *Botrytis cinerea* - *Mycosphaerella* spp. - *Phoma lingam* - *Plasmodiophora brassicae* - *Sclerotinia* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Tospoviruses
- *Capsicum annuum*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleyrodidae - *Leptinotarsa decemlineata* - *Ostrinia nubilalis* - *Phthorimaea operculella* - Tetranychidae - Thysanoptera, in particolare *Frankliniella occidentalis* **Funghi** - *Leveillula taurica* - *Pyrenochaeta lycopersici* - *Pythium spp.* - *Phytophthora capsici* - *Verticillium albo atrum* - *Verticillium dahliae* **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Cucumber mosaic virus, Tomato mosaic virus Pepper mild mottle virus e Tobacco mosaic virus
- *Cichorium endivia*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aphididae - Thysanoptera, in particolare *Frankliniella occidentalis* **Funghi** - *Botrytis cinerea* - *Erysiphe cichoriacearum* - *Sclerotinia* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Beet western yellow virus e Lettuce mosaic virus

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- *Cichorium intybus*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aphididae - *Napomyza cichorii* - *Apion assimile* **Batteri** - *Erwinia carotovora* - *Erwinia chrysanthemi* - *Pseudomonas marginalis* **Funghi** - *Phoma exigua* - *Phytophthora erythroseptica* - *Pythium spp.* - *Sclerotinia sclerotiorum*
- *Citrullus lanatus*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleyrodidae - Aphididae - *Meloidogyne* spp. - *Polyphagotarsonemus latus* - *Tetranychus* spp. - Thysanoptera, in particolare *Frankliniella occidentalis* **Funghi** - *Colletotrichum lagenarium* - **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Watermelon mosaic virus 2
- *Cucumis melo*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleyrodidae - Aphididae - *Meloidogyne* spp. - *Polyphagotarsonemus latus* - *Tetranychus* spp. - Thysanoptera, in particolare *Frankliniella occidentalis* **Batteri** - *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans* **Funghi** - *Colletotrichum lagenarium* - *Fusarium* spp. - *Pythium* spp. - *Sphaerotheca fuliginea* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Cucumber green mottle virus, Cucumber mosaic virus e Squash mosaic virus

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- *Cucumis sativus*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleyrodidae - Aphididae - *Delia platura* - *Meloidogyne* spp. - *Polyphagotarsonemus latus* - *Tetranycbus* spp. - Thysanoptera, in particolare *Frankliniella occidentalis* **Batteri** - *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans* **Funghi** - *Fusarium* spp. - *Phytophthora* spp. - *Pseudoperonospora cubensis* - *Pythium* spp. - *Rhizoctonia* spp. - *Sphaerotheca fuliginea* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti
- *Cucurbita maxima*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleyrodidae - Aphididae - *Meloidogyne* spp. - *Polyphagotarsonemus latus* - *Tetranychus* spp. - Thysanoptera, in particolare *Frankliniella occidentalis* **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti
- *Cucurbita pepo*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleyrodidae - Aphididae - *Meloidogyne* spp. - *Polyphagotarsonemus latus* - *Tetranychus* spp. - Thysanoptera, in particolare *Frankliniella occidentalis* **Batteri** - *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans* **Funghi** - *Fusarium* spp. - *Sphaerotheca fuliginea* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Cucumber mosaic virus, Squash mosaic virus, Zucchini yellow mosaic virus e Tospoviruses

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- *Cynara cardunculus* e *Cynara scolymus*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleyrodidae - Aphididae - Thysanoptera **Funghi** - *Bremia lactucae* - *Leveillula taurica* f. sp *cynara* - *Pythium* spp. - *Rhizoctonia solani* - *Sclerotium rolfsii* - *Sclerotinia sclerotiorum* - *Verticillium dahliae* **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti
- *Foeniculum vulgare*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleyrodidae - Aphididae - Thysanoptera **Batteri** - *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* - *Pseudomonas marginalis* pv. *marginalis* **Funghi** - *Cercospora foeniculi* - *Phytophthora syringae* - *Sclerotinia* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** - Celery mosaic virus
- *Lactuca sativa*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aphididae - *Meloidogyne* spp. - Thysanoptera, in particolare *Frankliniella occidentalis* **Funghi** - *Botrytis cinerea* - *Bremia lactucae* - *Pythium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Lettuce big vein, Lettuce mosaic virus e Lettuce ring necrosis

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- *Lycopersicon lycopersicum*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aphididae - Aleyrodidae - *Hauptidia maroccana* - *Meloidogyne* spp. - *Tetranychus* spp. - Thysanoptera, in particolare *Frankliniella occidentalis* - *Vasates lycopersici* **Batteri** - *Pseudomonas syringae* pv. *tomato* **Funghi** - *Alternaria solani* - *Cladosporium fulvum* - *Colletotrichum coccoides* - *Didymella lycopersici* - *Fusarium oxysporum* - *Leveillula taurica* - *Phytophthora nicotianae* - *Pyrenochaeta lycopersici* - *Pythium* spp. - *Rhizoctonia solani* - *Sclerotinia sclerotiorum* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Cucumber mosaic virus, Potato virus X, Potato virus Y, Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus e Tomato yellow leaf curl virus

- *Rheum* spp.	**Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Erwinia rhapontici* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Arabis mosaic virus e Turnip mosaic virus

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie
- *Solanum melongena*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleyrodidae - Aphididae - *Hemitarsonemus latus* - *Leptinotarsa decemlineata* - *Meloidogyne* spp. - *Tetranychidae* - Thysanoptera, in particolare *Frankliniella occidentalis* **Funghi** - *Fusarium* spp. - *Leveillula taurica* f. sp. *cynara* - *Rhizoctonia solani* - *Pythium* spp. - *Sclerotinia sclerotiorum* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti, in particolare Cucumber mosaic virus, Eggplant mosaic virus, Potato virus Y e Tobacco mosaic virus

ALLEGATO III

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO FORNITORE
[Art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 698]

SEZIONE A

1 Spazio riservato all'ufficio competente Prot. ____________ del ____________	Al Servizio fitosanitario regionale di: ____________ ____________ (indirizzo)
2 SEZIONI COMPILATE Tot. sezioni B	☐ PRIMA ISCRIZIONE
3 CENTRI AZIENDALI Tot. centri aziendali	☐ NOTIFICA DI VARIAZIONE

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

4
☐ AZIENDA INDIVIDUALE ☐ SOCIETA' PARTITA I.V.A.
☐ COOPERATIVA ☐ ALTRO N. ....

5
CATEGORIA: ☐ PRODUTTORE ☐ COMMERCIANTE CONDIZIONATORE

6
COGNOME O RAGIONE SOCIALE ....
SIGLA EVENTUALE .... NOME ....
DATA DI NASCITA .... SESSO ...... COMUNE DI NASCITA .... PROV. ....
DOMICILIO O SEDE LEGALE (Via o località) .... N. ....
C.A.P. .... COMUNE .... PROV. ....
TEL. .... CELLULARE .... FAX ....

7
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA'

	NUMERO	DATA RILASCIO	ENTE DI COMPETENZA
☐ ISCRIZIONE AL R.U.P. (*)			
☐ VIVAISMO			
☐ COMMERCIO			
☐PROD./COMM. SEMENTI			

8
RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME .... NOME ....
CODICE FISCALE .... DATA DI NASCITA .... SESSO ......
COMUNE DI NASCITA .... PROV. ....
DOMICILIO (Via o località) .... N. CIVICO ....
C.A.P. .... COMUNE .... PROV. ....

DATA ....

IN FEDE

(*) Registro Ufficiale Dei Produttori

SEZIONE B

1
PROGRESSIVO SEZIONE B ....

CENTRI AZIENDALI

2 CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località		3 N. CIVICO
....	....		....
COMUNE		PROV.	C.A.P.
....		....	....
TIPOLOGIA ☐ MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO	☐ AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE .... SUP. AGR. UTILIZZATA	

2 CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località		3 N. CIVICO
....	....		....
COMUNE		PROV.	C.A.P.
....		....	....
TIPOLOGIA ☐ MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO	☐ AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE .... SUP. AGR. UTILIZZATA	

2 CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località		3 N. CIVICO
....	....		....
COMUNE		PROV.	C.A.P.
....		....	....
TIPOLOGIA ☐ MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO	☐ AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE .... SUP. AGR. UTILIZZATA	

2 CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località		3 N. CIVICO
....	....		....
COMUNE		PROV.	C.A.P.
....		....	....
TIPOLOGIA ☐ MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO	☐ AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE .... SUP. AGR. UTILIZZATA	

2 CODICE CENTRO	UBICAZIONE Via o località		3 N. CIVICO
....	....		....
COMUNE		PROV.	C.A.P.
....		....	....
TIPOLOGIA ☐ MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO	☐ AZIENDA DI PRODUZIONE	SUP. AGRICOLA TOTALE .... SUP. AGR. UTILIZZATA	

SEZIONE C

SPECIE PER LE QUALI SI RICHIEDE L'ACCREDITAMENTO

1

☐ PIANTINE ☐ BULBI ☐ ALTRO

2

01 - *Allium ascalonicum*

02 - *Allium cepa*

03 - *Allium fistolosum*

04 - *Allium porrum*

05 - *Allium sativum*

06 - *Anthriscus cerefolium*

07 - *Apium graveolens*

08 - *Asparagus officinalis*

09 - *Beta vulgaris* var. *vulgaris*

10 - *Beta vulgaris* var. *conditiva*

11 - *Brassica olaracea* convar *acephala* var *sabellica*

12 - *Brassica olaracea* convar *botrytis* var *botrytis*

13 - *Brassica olaracea* convar *botrytis* var *cymosa*

14 - *Brassica olaracea* convar *oleracea* var *gemmifera*

15 - *Brassica olaracea* convar *capitata* var *sabauda*

16 - *Brassica olaracea* convar *capitata* var *alba*

17 - *Brassica olaracea* convar *capitata* var *rubra*

18 - *Brassica olaracea* convar *acephala* var *gongylodes*

19 - *Brassica pekinensis*

20 - *Brassica rapa* var *rapa*

21 - *Capsicum annuum*

22 - *Chicorium endivia*

23 - *Chicorium intybus*

24 - *Citrullus lanatus*

25 - *Cucumis melo*

26 - *Cucumis sativus*

27 - *Cucurbita maxxima*

28 - *Cucurbita pepo*

29 - *Cynara cardunculus*

30 - *Cynara scolymus*

31 - *Dacus carota*

32 - *Foeniculum vulgare*

33 - *Lactuca sativa*

34 - *Lycopersicon lycopersicum*

35 - *Petroselinum crispum*

36 - *Phaseolus coccineus*

37 - *Phaseolus vulgaris*

38 - *Pisum sativum*

39 - *Raphanus sativus*

40 - *Rheum*

continua

[41] - *Scorzonera ispanica*

[42] - *Solanum melongena*

[43] - *Spinacia oleracea*

[44] - *Valerianella locusta*

[45] - *Vicia faba*

[46] - Altro

SI ALLEGA:

(Attestazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato IV)

Lì, ...

IN FEDE

____
(firma del dichiarante)

ALLEGATO IV

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI

Il fornitore, per poter essere accreditato, deve dimostrare di possedere, personalmente o per tramite di un responsabile tecnico appositamente designato, i seguenti requisiti:

1) conoscere le tecniche di produzione e/o di conservazione nonchég le normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti le categorie di vegetali per i quali chiede l'accreditamento;

2) disporre del terreno, delle strutture e delle relative attrezzature necessarie per la produzione e/o la commercializzazione delle categorie di vegetali per i quali chiede l'accreditamento;

I requisiti di cui al punto 1) si intendono soddisfatti se per il fornitore si verifica una delle seguenti condizioni:

a) e in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie indirizzo agrario-vegetale, Biotecnologie agro-industriali indirizzo vegetale, Scienze Biologiche, Diploma universitario in produzione vegetale, diploma di Perito agrario Agrotecnico o di qualifica professionale nel settore agricolo o di altro titolo di studio equipollente ad uno dei sopracitati;

b) e in possesso di un diploma di qualifica professionale nel settore vivaistico;

c) e in possesso di un attestato di qualifica all'esercizio dell'attività vivaistica, conseguito dopo avere frequentato un corso di formazione professionale;

d) ha superato, con esito favorevole, un colloquio atto a verificare la conoscenza delle tecniche di produzione e delle normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti le categorie di vegetali per i quali chiede l'accreditamento.

Il colloquio di cui alla lettera d) deve essere effettuato alla presenza di una commissione, istituita in seno al Servizio Fitosanitario Regionale, formata da tre membri di cui almeno uno esperto in tecniche vivaistiche e presieduta da un Ispettore fitosanitario.
La commissione è affiancata da un segretario.

Qualora il fornitore si avvalga di un responsabile tecnico che non sia alle dirette dipendenze della ditta, questi deve:
- possedere uno dei requisiti previsti alla lettera a),
- essere iscritto all'Albo Professionale,
- rispondere al Servizio Fitosanitario Regionale in nome e per conto del titolare dell'azienda attraverso un'apposita delega sottoscritta dalle parti.

ALLEGATO V

PROTOCOLLO TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELLA PRODUZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI ORTAGGI E DI PIANTINE ORTIVE AD ECCEZIONE DELLE SEMENTI

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE INIZIALI	I materiali utilizzati per iniziare il processo produttivo devono soddisfare i seguenti requisiti: - essere rispondenti alle caratteristiche della varietà così come descritta in base a quanto disposto dall'art. 7, - in caso di approvvigionamento presso terzi, il materiale deve provenire da fornitori accreditati e la relativa documentazione di cessione deve essere conservata, - in caso di autoproduzione il materiale deve provenire da piante madri (o portaseme) ben identificate (contrassegnate) e sottoposte a regolari controlli atti a garantirne l'identità varietale e lo stato sanitario.
CONTENITORI	Impiegare contenitori nuovi o sterilizzati.
SUBSTRATI COLTURALI	Utilizzare substrato di coltura vergine o adeguatamente disinfestato. In caso di semina o trapianto in pieno campo seguire le norme di buona pratica agronomica, in particolare per quanto riguarda l'idoneità del terreno per la specie coltivata, il rispetto di una corretta rotazione e l'assenza degli organismi nocivi. (Allegato II e Dir. 77/93)
COLTIVAZIONE	
STRUTTURE	Disporre di un ambiente tale da permettere la facile identificazione ed ispezione del materiale. Per la coltivazione in ambiente protetto le strutture devono essere idonee al corretto sviluppo delle specie da coltivare e, quando necessario, dotate di rete antinsetto. Disporre di un ambiente per la disinfezione dei contenitori ed essere dotato di apposita area od eventuale attrezzatura per la distruzione del materiale inidoneo.
MODALITA'	Le singole partite di materiali devono essere mantenute separate in base alla loro identità ed alla loro origine.
IRRIGAZIONE	Disporre, se necessario, di adeguato impianto di irrigazione. Impiegare acqua di idonea qualità, controllata o trattata in modo tale da escludere ogni possibilità di contaminazione da parte di organismi nocivi.
CONCIMAZIONI	Effettuare idonee concimazioni in funzione delle specie e dello stadio di accrescimento.
DISERBO	Effettuare un diserbo regolare e razionale.
DIFESA	Attuare un adeguato piano di difesa per prevenire o controllare la presenza degli organismi nocivi. (Allegato II e Dir. 77/93)
ISPEZIONI	Ispezionare periodicamente ogni partita a scopo fitosanitario ed agronomico secondo quanto previsto dall'art. 8. La presenza, accertata o sospetta di organismi nocivi di quarantena va segnalata immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale.
CAMPIONAMENTO	Qualora si renda necessario il prelievo di campioni esso deve essere effettuato da persone competenti, in modo tecnicamente corretto e statisticamente attendibile, in funzione del tipo di analisi da effettuare.

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
IGIENE	Le strutture e le attrezzature impiegate devono essere tali da non costituire sorgente di inoculo di organismi nocivi, pertanto devono essere facilmente ispezionabili e periodicamente pulite e disinfestate. Volgere particolare cura all'igiene degli ambienti di coltivazione, in particolare tutti i residui vegetali derivati dalle diverse operazioni colturali, qualora possano rappresentare un rischio fitosanitario, devono essere rimossi al più presto dagli ambienti in cui avvengono la semina, l'allevamento, la coltivazione delle piante madri, la radicazione delle talee, la frigoconservazione e dal magazzino in cui vengono comunque manipolate le piante o parti di esse. Gli ambienti di coltivazione protetta devono essere mantenuti liberi da vegetazione infestante all'interno ed all'esterno fino ad una distanza di m 2. In caso di coltivazione in contenitori essi devono essere tenuti adeguatamente isolati dal suolo. I materiali non idonei devono essere distrutti, con le modalità approvate in sede di accreditamento, evitando ogni rischio di contaminazione.
COMMERCIALIZZAZIONE VERIFICHE	Immediatamente prima di apporre il documento di commercializzazione ogni partita deve essere controllata al fine di verificarne la sua corrispondenza ai requisiti richiesti.
LOCALI	Disporre di locali idonei per la conservazione e la manipolazione dei materiali pronti per la commercializzazione e in modo da garantire l'individuazione delle singole partite.
IMBALLAGGI	I materiali utilizzati per il confezionamento devono essere tali da non comportare rischi fitosanitari ed idonei ad assicurare la corretta conservazione dei vegetali durante l'immagazzinamento ed il trasporto.
MEZZI DI TRASPORTO	I mezzi di trasporto devono garantire che i materiali commercializzati non siano soggetti a stress termici o idrici, né esposti a rischi di contaminazione degli organismi nocivi. Devono inoltre essere regolarmente puliti e disinfestati.
REGISTRAZIONI	Per ogni partita occorre registrare: - l'identità del materiale (specie e varietà), - l'origine del materiale di partenza (codice produttore, numero documento di commercializzazione o, per il materiale autoprodotto, l'identificazione delle piante madri), - date di semina, piantagione, trapianto, innesto, - le pratiche colturali maggiormente significative (es. potatura, concimazione, procedure per favorire la radicazione delle talee o la germinazione delle sementi etc.) eventuale frigoconservazione, - data e modalità di eventuale campionamento, laboratorio analisi (numero di accreditamento), esito delle analisi, - tutte le manifestazioni di organismi nocivi riscontrate, - tutte le misure di carattere fitosanitario adottate, compresi il diserbo chimico, specificandone le motivazioni (data, natura dell'intervento, eventuale prodotto e dose), - data e modalità dell'eventuale immagazzinamento.

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DIAGNOSTICI

Tipo di attrezzatura	Virus e Viroidi	Funghi	Batteri	Fitoplasmi (MLO's)	Nematodi	Acari e Insetti
Amplificatore di Acidi Nucleici	X	X	X	X		
Agitatore magnetico	X	X	X	X		
Apparato di Fenwick					X	
Autoclave		X	X	X		
Bagno termostatico			X	X		
Bilancia tecnica	X	X	X	X	X	
Bilancia analitica	X	X	X	X	X	
Lampada a UV			X			
Cappa a flusso laminare		X	X			
Cella climatizzata T. 25°C, U.R. 70%					X	X
Celle elettroforetiche	X	X	X	X		
Centrifuga da tavolo	X			X	X	
Centrifuga refrigerata			X			
Congelatori (- 20° C e - 80° C)	X		X	X		
Criotomo				X		
Frigorifero (+ 4° C)	X	X	X	X	X	X
Frigotermostato 15-40° C		X	X			
Imbuto a spruzzo Oostenbrink					X	
Imbuto di Baermann					X	
Lettore di piastre ELISA	X					
Micropipette tipo GILSON	X	X	X			
Microscopio ottico		X	X		X	X
Microscopio ottico a fluorescenza con filtri appropriati			X	X		
Omogeneizzatore					X	
Omogeneizzatore e Stomacher			X			
pHmetro	X	X	X	X		
Produttore di ghiaccio a scaglie	X	X	X	X		
Produttore di acqua distillata	X	X	X	X	X	
Scodelle con filtro di carta lana					X (1)	
Stereomicroscopio		X			X	X
Stufa a secco per sterilizzare		X	X			
Serra condizionata a tenuta di insetti o cella climatizzata dove eseguire i saggi di accertamento biologici. (2)	X		X		X	
Termostato, 30-50°C.	X				X (3)	
Transilluminatore U.V.	X	X	X	X		

Il laboratorio deve possedere, inoltre, una collezione di piante indicatrici (erbacee e legnose) rivelatrici delle malattie da virus e virus-simili elencate nei disciplinari.

---

(1) Scodelle con piatti in metallo e filtri olandesi in carta lana, scodelle con piatti in perpex e filtri in plastica

(2) Il condizionamento deve garantire una temperatura costante tra 22-28°C sia in estate che in inverno.

(3) Da 30° a 70° C per preparare vetrini per microscopio.

ALLEGATO VII

Al Servizio Fitosanitario Regionale
Via ....
c.a.p. CITTA'

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO LABORATORIO
[Art.3, comma 1 lettera d) del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 698]

Il sottoscritto .... nato a .... il ....

residente a .... via .... n. .... c.a.p. ....

C.F. ...., resposabile del laboratorio denominato ....

sito in .... via .... n. .... c.a.p. ....

P I .... tel. .... FAX ....

CHIEDE

di essere accreditato a svolgere analisi fitosanitarie ☐ varietali ☐ sulle piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione.

1) Analisi fitosanitarie per i seguenti gruppi di patogeni:

Acari	Batteri	Funghi	Insetti
Fitoplasmi (MLO's)	Nematodi	Viroidi	Virus

2) Analisi di corrispondenza varietale mediante ☐ impronte genomiche o ☐ caratteri fenotipici per le seguenti specie:

Allium ascalonicum	*Allium cepa*	*Allium fistolosum*	*Allium porrum*	*Allium sativum*
Anthriscus cerefolium	*Apium graveolens*	*Asparagus officinalis*	*Beta vulgaris* var. *vulgaris*	*Beta vulgaris* var. *conditiva*
Brassica olaracea convar *acephala* var *sabellica*	*Brassica olaracea* convar *botrytis* var *botrytis*	*Brassica olaracea* convar *botrytis* var *cymosa*	*Brassica olaracea* convar *oleracea* var *gemmifera*	*Brassica olaracea* convar *capitata* var *sabauda*
Brassica olaracea convar *capitata* var *alba*	*Brassica olaracea* convar *capitata* var *rubra*	*Brassica olaracea* convar *acephala* var *gongylodes*	*Brassica pekinensis*	*Brassica rapa* var *rapa*
Capsicum annuum	*Chicorium endivia*	*Chicorium intybus*	*Citrullus lanatus*	*Cucumis melo*
Cucumis sativus	*Cucurbita maxima*	*Cucurbita pepo*	*Cynara cardunculus*	*Cynara scolymus*
Dacus carota	*Foeniculum vulgare*	*Lactuca sativa*	*Lycopersicon lycopersicum*	*Petroselinum crispum*
Phaseolus coccineus	*Phaseolus vulgaris*	*Pisum sativum*	*Raphanus sativus*	*Rheum*
Scorzonera ispanica	*Solanum melongena*	*Spinacia oleracea*	*Valerianella locusta*	*Vicia faba*

SI IMPEGNA

ad ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, ed a concedere il libero accesso ai locali del laboratorio al personale dell'Organismo ufficiale competente;

ALLEGA

1. Curriculum vitae del personale tecnico-scientifico,
2. Elenco delle apparecchiature disponibili presso il laboratorio,
3. Breve descrizione delle attività di analisi già svolte su piante ortive e loro materiali di moltiplicazione.

Il Responsabile

ALLEGATO VIII

DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

dicitura	"QUALITÀ CE"
stato membro	"ITALIA" o "I"
organismo ufficiale responsabile	SERVIZIO FITOSANITARIO (nome Regione)
numero di registrazione del fornitore	CODICE FORNITORE (1) (PARTITA IVA facoltativa)
nome del fornitore o ragione sociale	
numero di serie del documento	NUMERO DI SERIE identificativo del documento, di SETTIMANA o di PARTITA
data di apposizione del documento da parte del fornitore	
numero di lotto del seme utilizzato ai sensi della Legge 20 aprile 1976 n. 195.	
nome comune oppure nome botanico, quest'ultimo obbligatorio qualora il materiale sia accompagnato dal passaporto delle piante.	NOME COMUNE o NOME BOTANICO
denominazione della varietà, nonché dell'eventuale piantina usata come portinnesto	DENOMINAZIONE DELLA VARIETÀ e, DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO
quantità	
nome del paese di provenienza (2)	

(1) Il codice è attribuito dall'Organismo Ufficiale ed è costituito da sigla della provincia seguita da un numero progressivo di 4 cifre.

(2) Da indicare solo nel caso di provenienza da paesi terzi.

97A3753

DECRETO 14 aprile 1997.

Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 92/34/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva n. 93/48/CEE della Commissione del 23 giugno 1993 che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva n. 92/34/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva n. 93/64/CEE della Commissione del 5 luglio 1993 che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva n. 92/34/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;

Vista la direttiva n. 93/79/CEE della Commissione del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva n. 92/34/CEE del Consiglio dell'8 aprile 1992;

Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I del presente decreto.

2. Il presente decreto si applica anche ai portinnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi, qualora vi siano innestati o vi debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie o degli ibridi elencati nell'allegato suddetto.

Art. 2.

Deroghe al campo di applicazione

1. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme fitosanitarie fissate dalla direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «materiale»: tutti i materiali di moltiplicazione e le piante da essi ottenute;

b) «materiali di moltiplicazione»: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesti, nonché le piante da cui si prelevano detti materiali;

c) «piante da frutto»: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate per la produzione di frutti;

d) «materiali iniziali»: (pre-base o super-elite) i materiali di moltiplicazione:

prodotti secondo metodi generalmente considerati idonei per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le pertinenti caratteristiche relative al valore pomologico che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale in conformità della procedura adottata ai sensi dell'art. 21, della direttiva 92/34/CE, nonché per la prevenzione delle malattie;

destinati alla produzione di materiali di base;

conformi ai requisiti previsti per i materiali iniziali dalla scheda relativa alla specie di cui trattasi, di cui all'art. 4 nonché dalle norme nazionali vigenti in materia di certificazione volontaria delle piante da frutto; e

dei quali sia stata constatata la rispondenza ai requisiti summenzionati all'atto di un'ispezione ufficiale;

e) «materiali di base»: *(élite)* i materiali di moltiplicazione:

ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pertinenti relative al valore pomologico che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale in conformità della procedura adottata ai sensi dell'art. 21 della Direttiva 92/34/CE, nonché per la prevenzione delle malattie;

destinati alla produzione di materiali certificati;

rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali di base nella scheda relativa alla specie cui trattasi, di cui all'art. 4 e delle norme vigenti in Italia in materia di certificazione volontaria delle piante da frutto; e

dei quali sia stata constatata la rispondenza ai requisiti summenzionati all'atto di un'ispezione ufficiale;

f) «materiali certificati»: i materiali di moltiplicazione:

ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali di base;

rispondenti ai requisiti previsti per i materiali certificati dalla scheda relativa alla specie di cui trattasi, di cui all'art. 4 nonché dalle norme nazionali vigenti in materia di certificazione volontaria delle piante da frutto; e

dei quali sia stata constatata la rispondenza ai requisiti summenzionati all'atto di un'ispezione ufficiale;

g) «materiali C.A.C.» (Conformitas Agraria Comunitatis = Conformità Agricola Comunitaria): i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto che soddisfano i requisiti minimi stabiliti per questa categoria, nella scheda relativa alla specie di cui trattasi, di cui all'art. 4;

h) «materiali esenti da virus» (v.f. = virus free): i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che sono stati sottoposti ad esami e risultati indenni da infezioni secondo metodi scientifici riconosciuti a livello internazionale, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus, che sono stati conservati in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni e che sono considerati esenti da tutti i virus e agenti patogeni simili a virus, di cui è nota la presenza nella Comunità nelle specie di cui trattasi. Si considerano esenti da virus anche i materiali che sono stati ottenuti per via vegetativa in linea diretta dai materiali suddetti, in un numero specifico di fasi, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus e che sono stati prodotti e conservati in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni. Il numero specifico di fasi è stabilito nella scheda di cui all'art. 4 e dalle norme nazionali vigenti in materia di certificazione volontaria delle piante da frutto;

i) «materiali virus-controllati» (v. t. = virus tested): i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che sono stati sottoposti ad esami e risultati indenni da infezioni secondo metodi scientifici riconosciuti a livello internazionale, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus, che sono stati conservati in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni e che sono considerati esenti da alcuni gravi virus e agenti patogeni simili a virus, di cui è nota la presenza nella Comunità nelle specie di cui trattasi e che potrebbero ridurre l'utilità dei materiali. Si considerano virus-controllati anche i materiali ottenuti per via vegetativa in linea diretta dai materiali suddetti, in un numero di fasi specifico, che nel corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus e che sono stati prodotti e mantenuti in condizioni atte a garantire che siano indenni da infezioni. Il numero specifico di fasi è stabilito dalla scheda relativa alla specie di cui trattasi, di cui all'art. 4 e dalle norme nazionali vigenti in materia di certificazione volontaria delle piante da frutto;

l) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, conservazione, condizionamento e commercializzazione;

m) «centro aziendale»: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

n) «costitutore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato una varietà;

o) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita, vendita o consegna ad un'altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto;

p) «organismo ufficiale responsabile»: il Servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

q) «misure ufficiali»: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile;

r) «ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile;

s) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

t) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;

u) «laboratorio»: un'entità di diritto pubblico o privato, accreditato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione;

v) «documento di commercializzazione»: documento ufficiale, emesso dal fornitore, che accompagna i materiali oggetto del presente decreto e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati.

Art. 4.

Requisiti di commercializzazione

1. Il materiale oggetto del presente decreto può essere commercializzato soltanto da fornitori accreditati e purché soddisfi i requisiti fissati dalle schede di cui all'allegato II.

2. Le schede di cui al comma precedente, riguardano le colture in fase di crescita, nonché i materiali di moltiplicazione (inclusi i portainnesti) e le piante da essi ottenute di tutti i generi e le specie di cui all'allegato I, nonché i portainnesti di altri generi e specie di cui all'articolo 1, comma 2, indipendentemente dal sistema di moltiplicazione utilizzato.

3. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni il comma 1 non è applicabile al materiale destinato a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della sua commercializzazione.

Art. 5.

Requisiti fitosanitari dei materiali

1. Fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente, il materiale deve essere, almeno all'esame visivo, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie pregiudizievoli alla qualità, nonché di loro sintomi che limitino la possibilità di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione e come pianta da frutto; in particolare, deve essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato II del presente decreto per quanto concerne i generi e le specie considerati.

2. Non appena si osservano sintomi degli organismi nocivi o delle malattie di cui al comma precedente su qualsivoglia materiale in fase di crescita, questo deve essere immediatamente sottoposto a trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato.

3. Per il materiale di agrumi valgono inoltre le seguenti disposizioni:

a) deve derivare da materiale iniziale che dopo essere sottoposto a controlli ed analisi mediante metodi adeguati non abbia rivelato alcuna presenza di virus, organismi virus-simili o malattie elencati nell'allegato II;

b) deve essere controllato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo e deve apparire sostanzialmente privo di sintomi di detti virus, organismi virus-simili o malattie;

c) in caso di innesto, dev'essere innestato su portinnesti che non siano sensibili ai viroidi.

Art. 6.

Requisiti fenologici dei materiali

1. Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come pianta da frutto o come materiale di moltiplicazione.

Art. 7.

Requisiti di identità varietale

1. Il materiale deve essere commercializzato con un'indicazione della varietà cui appartiene. Qualora, nel caso dei portainnesti non vi sia identità varietale, viene fatto riferimento alla specie o all'ibrido interspecifico in questione.

2. Le varietà cui viene fatto riferimento conformemente al comma 1 devono essere:

a) comunemente note e protette conformemente alle disposizioni concernenti la protezione delle nuove varietà vegetali, o iscritte nel registro nazionale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, o in analogo registro comunitario o di uno Stato membro;

b) oppure, iscritte in elenchi tenuti dai fornitori, qualora non ricorrano le condizioni di cui al punto precedente.

3. Gli elenchi di cui alla lettera *b)* del comma precedente devono essere accessibili all'organismo ufficiale competente e devono contenere:

a) la denominazione della varietà e gli eventuali sinonimi comunemente noti;

b) le indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà e il sistema di riproduzione applicato;

c) le descrizioni della varietà almeno sulla base delle caratteristiche e delle loro espressioni, conformemente a quanto indicato in allegato III, per i generi e le specie ivi indicati;

d) le indicazioni, per quanto possibile, circa gli elementi che differenziano la varietà dalle altre varietà maggiormente somiglianti.

I punti *b)* e *d)* del presente comma non si applicano ai fornitori la cui attività si limiti alla commercializzazione del materiale.

Ciascuna varietà deve essere descritta utilizzando, ove possibile, la denominazione assunta in altri Stati membri, conformemente agli orientamenti internazionali adottati.

4. Il materiale C.A.C. deve avere l'identità e la purezza del genere o della specie cui appartiene e, se commercializzato o destinato ad essere commercializzato con riferimento alla varietà, secondo il comma 2, deve avere altresì l'identità e la purezza della stessa varietà.

5. Riguardo alle varietà comunemente note, di cui al comma 2, lettera *a)*, il fornitore deve utilizzare la denominazione ufficiale della varietà.

6. Riguardo a varietà per le quali sia già stata presentata domanda di riconoscimento dei diritti dei costitutori o che siano già registrate ufficialmente ai sensi del comma 2, lettera *a)*, si deve utilizzare, finché non sia concessa l'autorizzazione, il riferimento al selezionatore o il nome da lui proposto.

7. Riguardo a varietà iscritte in elenchi tenuti dai fornitori, conformemente al comma 2, lettera *b)*, i requisiti di cui al comma 1 concernenti la varietà devono fondarsi sulle descrizioni dettagliate contenute negli elenchi tenuti dai fornitori.

8. La domanda di iscrizione al Registro nazionale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, deve essere presentata conformemente all'allegato IV, corredata da schede descrittive conformi agli orientamenti internazionali proposti dall'Unione protezione novità vegetali U.P.O.V.).

9. Quanto previsto dai commi precedenti non comporta per l'organismo ufficiale alcun obbligo, quando l'aspetto varietale non è esplicitamente menzionato nelle schede di cui all'allegato III.

10. Le varietà di fruttiferi possono essere registrate ufficialmente anche qualora il loro materiale sia stato commercializzato sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto purché provviste di una descrizione ufficiale.

11. L'iscrizione di cui al comma precedente scade il 30 giugno 2000 a meno che non sia nel frattempo confermata perché la varietà soddisfa i requisiti di cui all'allegato II *A)*, oppure confermata con apposito decreto ministeriale in conformità della procedura adottata ai sensi dell'art. 21, della direttiva 92/34/CEE, con una descrizione dettagliata qualora sia stata registrata ufficialmente in almeno due Stati membri.

Art. 8.

Obblighi del fornitore

1. Il fornitore accreditato ai sensi del presente decreto deve:

a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con l'organismo ufficiale competente;

b) procedere ad ispezioni visive ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dall'organismo ufficiale competente;

c) consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale competente l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera *e)* nonché dei relativi documenti;

d) tenere sempre in debito conto, secondo i casi, i seguenti punti critici:

la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione; la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante;

la conformità alle disposizioni della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni;

il piano ed il metodo di coltivazione;

le cure colturali generali;

le operazioni di moltiplicazione;

le operazioni di raccolta;

l'igiene;

i trattamenti;

l'imballaggio;

l'immagazzinamento;

il trasporto;

l'amministrazione.

e) tenere a disposizione dell'organismo ufficiale competente appositi registri contenenti informazioni esaurienti circa:

— le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi, nonché

— tutte le manifestazioni di organismi nocivi e tutte le misure prese a tale proposito compresi eventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante;

— gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati;

— altri dati la cui registrazione venga prescritta dall'organismo ufficiale responsabile;

f) collaborare in ogni altro modo con l'organismo ufficiale competente.

2. I registri di cui alla lettera *e)* devono essere aggiornati almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materiali ceduti ad altre categorie è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.

3. I dati relativi al comma 1, lettera *e)* primo trattino, possono essere riportati nel registro previsto dalle norme applicative della Direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni. Tutta la documentazione di cui al primo comma lettera *e)* deve essere conservata per almeno un anno dalla cessione dei relativi vegetali.

4. Se i controlli effettuati a norma del primo comma rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti nella direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni o la presenza, in un quantitativo tale da pregiudicare la qualità del materiale, di quelli specificati nelle schede dell'allegato II, il fornitore ne informa immediatamente l'organismo ufficiale competente e adotta le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di diffusione degli organismi nocivi in questione.

5. Il fornitore la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento, deve soltanto

tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da esibire a richiesta dell'organismo ufficiale competente.

Art. 9.

Accreditamento del fornitore

1. Il fornitore che intende essere accreditato deve presentare apposita domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dove ha la sede legale, secondo lo schema riportato nell'allegato V. Nel caso di inizio di attività, qualora la ditta rientri tra quelle tenute ad iscriversi al registro ufficiale dei produttori, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, può essere presentata un'unica domanda, integrata coi dati previsti dall'allegato V. Qualora il fornitore abbia altri centri aziendali ubicati in regioni diverse da quella ove è situata la sede legale, deve inoltrare domanda di accreditamento anche ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Nel caso che l'attività svolta in regione diversa da quella della sede legale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti, copia della domanda di accreditamento nonché del certificato di accreditamento, non appena acquisito.

2. Sono esonerati dagli obblighi di cui al comma precedente i commercianti al dettaglio ed i piccoli coltivatori di cui, rispettivamente, all'art. 6, comma 2, ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.

3. Il Servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda di accreditamento ed accertato il possesso dei requisiti richiesti relativamente ai mezzi, alle strutture ed alla professionalità come riportato nell'allegato VI e la corrispondenza del processo di produzione alle schede di cui all'allegato VII, provvede all'accreditamento del fornitore assegnando un codice costituito dalla sigla della provincia seguita da un numero progressivo di 4 cifre, iscrivendolo in apposito registro e dandone comunicazione all'interessato.

Art. 10.

Accreditamento dei laboratori

1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto devono presentare domanda al servizio fitosanitario competente per territorio, specificando i tipi di analisi e le specie vegetali, tra quelle indicate all'allegato I, su cui si intende operare.

2. I laboratori per poter ottenere il riconoscimento a svolgere analisi, ai sensi del presente decreto, devono possedere, per ogni gruppo di organismi nocivi, almeno le apparecchiature diagnostiche indicate nell'allegato VIII ed essere condotti da personale tecnico-scientifico abilitato. I laboratori che intendono effettuare prove di rispondenza varietale devono disporre di attrezzature per la determinazione delle impronte genomiche o per la valutazione dei caratteri fenotipici, in quest'ultimo caso devono disporre anche di adeguati campi parcellari. A tal fine alla domanda di cui al comma precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato IX, devono essere allegati:

curriculum del personale tecnico-scientifico;

elenco delle strutture e delle apparecchiature disponibili;

eventuale breve descrizione di esperienze pregresse nel settore.

3. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui è stato accreditato, deve acquisire specifica autorizzazione.

Art. 11.

Obblighi dell'organismo ufficiale competente

1. L'organismo ufficiale competente effettua regolarmente, almeno una volta all'anno e al momento opportuno, la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro stabilimenti al fine di verificare che siano osservate le prescrizioni previste dal presente decreto.

2. L'organismo ufficiale competente durante i controlli accerta il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 e sorveglia e controlla il fornitore per accertare che questi applichi costantemente, se del caso, i metodi di controllo dei punti critici di cui all'art. 8, comma 1, lettera *d)* ponendo particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) disponibilità ed impiego di metodi per il controllo di ciascuno dei punti critici elencati;

b) affidabilità di tali metodi;

c) idoneità di detti metodi a valutare il contenuto dei contratti di produzione e di commercializzazione, compresi gli aspetti amministrativi;

d) competenza del personale del fornitore ad effettuare i controlli.

3. Nel caso il fornitore durante il processo produttivo debba far effettuare delle analisi presso dei laboratori accreditati, l'organismo ufficiale effettua i controlli necessari per accertare, a seconda dei casi, che:

a) i campioni siano stati prelevati durante le varie fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita al momento della verifica dei metodi di produzione ai fini dell'accreditamento;

b) i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;

c) i campioni vengano prelevati da persone competenti;

d) i campioni vengano analizzati da un laboratorio accreditato a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.

4. L'organismo ufficiale competente provvede affinché i materiali siano oggetto durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di ispezioni ufficiali effettuate per sondaggio onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.

5. Il servizio fitosanitario competente esamina le domande di accreditamento dei laboratori e provvede, entro novanta giorni dal ricevimento, alla eventuale autorizzazione, dandone successivamente comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. I servizi fitosanitari competenti dispongono ispezioni, almeno una volta l'anno, nei laboratori autorizzati, per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e trasmettono ai Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i risultati di dette ispezioni.

Art. 12.

Condizioni di coltivazione, raccolta e spedizione del materiale

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali sono tenuti in partite separate.

2. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

Art. 13.

Documento di commercializzazione

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12 il materiale deve essere commercializzato unicamente in partite sufficientemente omogenee e:

a) qualificato come materiale «C.A.C.» e accompagnato dal documento di commercializzazione rilasciato dal fornitore;

b) oppure qualificato come materiale di «prebase», di «base» o «certificato» secondo i requisiti previsti dal decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289 e relative norme tecniche applicative, e certificato tale dall'organismo ufficiale competente.

2. Il materiale deve soddisfare le prescrizioni del presente decreto al momento della sua commercializzazione e deve essere accompagnato dal documento di commercializzazione, conforme alle indicazioni previste all'allegato X, rilasciato dal fornitore oppure, nei casi previsti alla lettera *b)* del comma precedente, accompagnato da idonea cartellinatura rilasciata sotto il controllo dell'organismo ufficiale competente.

3. Se sul documento di commercializzazione figura una «dichiarazione ufficiale», questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi in esso contenuti.

4. Qualora il materiale sia scortato dal passaporto delle piante, ai sensi della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni, quest'ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, il documento di commercializzazione, a condizione che venga integrato dei dati mancanti e che tali dati siano chiaramente separati.

5. Nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al documento di commercializzazione, i materiali devono essere corredati almeno dalle seguenti indicazioni:

denominazione dell'azienda fornitrice;

denomirazione botanica;

varietà.

6. I piccoli produttori esonerati dalle procedure previste dal presente decreto devono comunque corredare i materiali commercializzati con le indicazioni di cui al comma precedente.

Art. 14.

Divieto di restrizioni commerciali

1. I materiali conformi alle prescrizioni ed alle condizioni fissate nel presente decreto non sono soggetti ad ulteriori restrizioni di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti sanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione oltre a quelle previste dal presente decreto.

Art. 15.

Importazioni da Paesi terzi

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, e successive modificazioni, l'importazione di materiali da Paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi. A tal fine deve essere presentata la documentazione atta a dimostrare che i materiali prodotti in quel Paese terzo presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, e siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione ed alle piante da frutto prodotti in Italia e conformi alle prescrizioni e condizioni del presente decreto.

3. Qualora uno Stato membro abbia riconosciuto l'equivalenza per determinate specie a determinati Paesi terzi, tale equivalenza viene automaticamente riconsciuta anche dall'Italia.

Art. 16.

Disposizioni per l'organismo ufficiale

1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti dall'art. 8 o dalle prove previste all'art. 17, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, l'organismo ufficiale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea e ne informa tempestivamente il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Le eventuali misure adottate a norma del comma precedente vengono revocate non appena sia accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore siano conformi alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto.

Art. 17.

Prove ed analisi di verifica sul materiale

1. L'organismo ufficiale competente può effettuare prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto, anche nel settore fitosanitario.

2. Le prove o le analisi previste nel comma precedente formano oggetto di relazioni di attività trasmesse annualmente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, secondo le modalità da questo emanate.

Art. 18.

Norme transitorie

1. I fornitori in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica alla data di pubblicazione del presente decreto devono adeguarsi entro centottanta giorni alle disposizioni in esso contenute. Per essi i requisiti di cui al punto 1) dell'allegato VI si ritengono soddisfatti.

2. Il materiale prodotto nelle campagne precedenti l'entrata in vigore del presente decreto può essere commercializzato, fino ad esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, anche se non è stato sottoposto alle procedure di controllo previste. In tal caso è fatto obbligo di indicare sul documento di commercializzazione la campagna di produzione del materiale stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 137

ALLEGATO I

Elenco generi e specie

-Citrus sinensis (L) Osbeck	Arancio
-Citrus limon (L) Burm. f.	Limone
-Citrus reticulata Blanco	Mandarino
-Citrus paradisi Macf.	Pompelmo
-Citrus aurantifolia (Christm.) Swing	Limo
- Corylus avellana L.	Nocciolo
- Fragaria x Ananassa Duch:	Fragola
- Juglans regia L.	Noce
- Malus domestica Miller	Melo
- Prunus amygdalus Batsch	Mandorlo
- Prunus armeniaca L.	Albicocco
- Prunus avium L.	Ciliegio
- Prunus cerasus L.	Ciliegio acido (agriotto)
- Prunus domestica L.	Susino
- Prunus persica (L.) Batsch	Pesco
- Prunus salicina Lindl.	Susino giapponese
- Pyrus communis L.	Pero
- Cydonia Mill.	Cotogno
- Ribes L.	Ribes, Uva spina
- Rubus L.	Rovo, Lampone
- Pistacia vera L.	Pistacchio
- Olea europea L.	Olivo

ALLEGATO II

Requisiti per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi

LISTA DEGLI ORGANISMI NOCIVI E DELLE MALATTIE SPECIFICI CHE INTERESSANO LA QUALITÀ

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Citrus aurantifolia* (Christm) Swing. - *Citrus Limon* L. Burro. F - *Citrus paradisi* Macf - *Citrus reticulata* Blanco - *Citrus sinensis* (L.) Osbeck	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Aleurothrixus floccosus* (Maskell) - *Meloidogyne* spp. - *Parabemisia myricae* (Kuwana) - *Tylenchulus semipenetrans* **Funghi** - *Phytophthora* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Citrus leaf rugose - Malattie che, sulle giovani foglie, inducono sintomi tipo psorosi come: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum - Infectious variegation - Viroidi come: exocortis, cachexia-xyloporosis

- *Corylus avellana*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Epidiaspis leperii* - *Eriophis avellanae* - *Pseudaulacaspis pentagona* - *Quadraspidiotus perniciosus* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Xanthomonas campestris* pv. *corylina* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Chondrostereum purpureum* - *Nectria galligena* - *Phyllactinia guttata* - *Verticillium spp.* **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Apple mosaic virus - Hazel maculatura lineare MLO

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Cydonia* Miller - *Pyrus communis* L.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Anarsia lineatella* - *Eriosoma lanigerum* - Cocciniglie, in particolare: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Chondrostereum purpureum* - *Nectria galligena* - *Phytophthora* spp. - *Rosellinia necatrix* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti

- *Fragaria x ananassa* Duch	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Aphelenchoides spp.* - *Ditylenchus dipsaci* - *Tarsonemidae* **Funghi** - *Phytophthora cactorum* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Strawberry green petal MLO

- *Juglans regia* L.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Cocciniglie, in particolare: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Xanthomonas campestris* pv. *juglandis* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Nectria galligena* - *Chondrostereum purpureum* - *Phytophthora* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Cherry leaf roll virus

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Malus* Miller	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Anarsia lineatella* - *Eriosoma lanigerum* - Cocciniglie, in particolare: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Chondrostereum purpureum* - *Nectria galligena* - *Phytophthora cactorum* - *Rosellinia necatrix* - *Venturia* spp. - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti

- *Olea europea*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Euzophera pinguis* - *Meloidogyne* spp. - *Saissetia oleae* **Batteri**. - *Pseudomonas syringae* pv. *savastanoi* **Funghi** - *Verticillium dahliae* **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti

- *Pistacia vera*	**Funghi** - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Prunus domestica* L. - *Prunus salicina*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Aculops fockeui* - *Capnodis tenebrionis* - *Eriophyes similis* - *Meloidogyne* spp. - Cocciniglie, in particolare: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* - *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Chondrostereum purpureum* - *Nectria galligena* - *Rosellinia necatrix* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Prune dwarf virus - Prunus necrotic ringspot virus

- *Prunus armeniaca* (L.) - *Prunus amygdalus* Batsch - *Prunus persica* (L.) Batsch	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Anarsia lineatella* - *Capnodis tenebrionis* - *Meloidogyne spp.* - Cocciniglie, in particolare: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* - *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Chondrostereum purpureum* - *Nectria galligena* - *Rosellinia necatrix* - *Taphrina deformans* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Prune dwarf virus - Prunus necrotic ringspot virus

Genere o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Prunus avium* L. - *Prunus cerasus*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Capnodis tenebrionis* - *Meloidogyne* spp. - Cocciniglie, in particolare: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* - *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Chondrostereum purpureum* - *Nectria galligena* - *Rosellinia necatrix* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Prune dwarf virus - Prunus necrotic ringspot virus

- *Ribes*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Aphelenchoides* spp. - *Cecidophyopsis ribis* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Nectria cinnabarina* - *Rosellinia necatrix* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Black currant reversion - Black currant infectious variegation agent

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Rubus*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Aceria essigi* **Batteri** - *Agrobacterium rhizogenes* - *Agrobacterium tumefaciens* - *Rhodococcus fascians* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Didymella applanata* - *Peronospora rubi* - *Phytophthora fragariae* var. *rubi* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Raspberry bushy dwarf virus - Raspberry leaf curl virus

ALLEGATO III

CARATTERISTICHE DELLE VARIETÀ E STATI DI ESPRESSIONE

Citrus spp.

Giovani germogli: colorazione antocianica dell'apice (da 10 a 15 cm dall'apice) assente presente	*Frutto: colore della superficie* verde da verde a giallo giallo da giallo a arancione arancione da arancione a rosso rosa rosso porpora
Frutto: forma dell'estremità distale depressa tronca arrotondata con leggera protuberanza con forte protuberanza	*Epoca di maturazione del frutto* molto precoce precoce media tardiva molto tardiva

Corylus avellana L.

Epoca di germogliamento (quando due foglioline emergono dalla gemma)
molto precoce
da molto precoce a precoce
precoce
da precoce a intermedia
intermedia
da intermedia a tardiva
tardiva
da tardiva a molto tardiva
molto tardiva

Epoca della fioritura dei fiori maschili
molto precoce
da molto precoce a precoce
precoce
da precoce a intermedia
intermedia
da intermedia a tardiva
tardiva
da tardiva a molto tardiva
molto tardiva

Epoca della fioritura dei fiori femminili
molto precoce
da molto precoce a precoce
precoce
da precoce a intermedia
intermedia
da intermedia a tardiva
tardiva
da tardiva a molto tardiva
molto tardiva

Involucro: lunghezza rispetto alla lunghezza del frutto
più corto
uguale
più lungo

Involucro: lobatura
poco accentuata
media
molto accentuata

Involucro: dentatura dei lobi
rada
media
fitta

Frutto: dimensione
molto piccolo
piccolo
medio
grande
molto grande

Frutto: forma
globosa
conica
ovoidale
subcilindrica corta
subcilindrica lunga

Epoca di maturazione
precocissima
da precocissima a precoce
precoce
da precoce a intermedia
intermedia
da intermedia a tardiva
tardiva
da tardiva a molto tardiva
molto tardiva

Frutto: percentuale della mandorla (in peso)
molto bassa
bassa
media
elevata
molto elevata

Cydonia Mill.

Pianta: portamento
eretto
semieretto
espanso

Lamina fogliare: forma
ellittica
obovata
ovata
arrotondata

Frutto: forma generale
globosa
ovata
piriforme
cintata
irregolare
oblunga

Fragaria x ananassa Duch.

Infiorescenza : posizione rispetto al fogliame
al di sotto
allo stesso livello
al di sopra

Frutto: dimensione
molto piccolo
piccolo
medio
grosso
molto grosso

Frutto: forma predominante
reniforme
oblata
sferica
conica
biconica
quasi cilindrica (cuneiforme allungata)
cuneiforme
ovoide
cordiforme

Frutto: colore
giallo biancastro
arancione chiaro
arancione
rosso aranciato
rosso
rosso porpora
porpora carico

Epoca di maturazione (50 % delle piante con frutti maturi)
molto precoce
precoce
intermedia
tardiva
molto tardiva

Tipo di fruttificazione
unifera
parzialmente rifiorente
rifiorente

Juglans regia L.

Epoca di germogliamento
molto precoce
da molto precoce a precoce
precoce
da precoce a intermedia
intermedia
da intermedia a tardiva
tardiva
da tardiva a molto tardiva
molto tardiva

Albero. tipo di infiorescenza femminile
semplice
composta

Albero: tipo di ramificazione dei rami portanti le infiorescenze femminili
indeterminato
determinato

Epoca di maturazione
precoce
da precoce a intermedia
intermedia
da intermedia a tardiva
tardiva

Malus Mill.

Albero: vigoria debole media elevata	*Epoca di inizio della fioritura (10 % di fiori aperti)* molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva
Frutto : forma globosa globoso-conica globoso-conica corta appiattita globoso-appiattita conica conica allungata tronco-conica ellissoidale conico-ellissoidale oblunga oblungo-conica oblunga cintata	Varietà da portainnesto: *Vigore della pianta (in ceppaia)* debole medio elevato *Pianta: numero dei germogli basali: (in ceppaia)* molto pochi pochi medi molti moltissimi
Frutto: sovracolore della buccia arancione rosso porpora brunastro	

Olea europea L.

Frutto: forma allungata ellittica globosa	*Frutto: forma della base* arrotondata tronca depressa
Frutto: mucrone assente presente	*Frutto: ampiezza della cavità peduncolare* stretta media larga

Prunus amygdalus Batsch

Epoca di inizio della fioritura
molto precoce
da molto precoce a precoce
precoce
da precoce a intermedia
intermedia
da intermedia a tardiva
tardiva
da tardiva a molto tardiva
molto tardiva

Fiore: colore dei petali
bianco
bianco rosato
rosa
rosa intenso

Epoca di maturazione
molto precoce
precoce
intermedia
tardiva
molto tardiva

Frutto secco forma: dell'apice
appiattita
arrotondata
appuntita

Mandorla. forma
ellittica stretta
ellittica
ellittica larga
ellittica molto larga

Prunus armeniaca L.

Frutto: dimensione
piccolo
medio
grande

Frutto: profondità della cavità peduncolare
poco profonda
mediamente profonda
profonda

Frutto: colore di fondo della buccia
bianco
da crema a giallo
arancione chiaro
arancione
arancione intenso

Frutto: colore della polpa
bianco
crema
arancione chiaro
arancione
arancione intenso

Epoca di inizio fioritura (quando l'albero presenta dei fiori completamente aperti)
precoce
intermedia
tardiva

Epoca di maturazione
molto precoce
precoce
intermedia
tardiva
molto tardiva

Prunus avium L. e *Prunus cerasus* L.

Epoca di fioritura molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva	*Frutto: colore della buccia* giallo rosso arancione vermiglio su fondo giallo chiaro vermiglio mogano nero
Frutto: dimensione molto piccolo piccolo medio grande molto grande	*Frutto: epoca di maturazione* molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva

Prunus domestica L.

Frutto: dimensione (in frutti fisiologicamente maturi) molto piccola piccola media grande molto grande	*Frutto. colore della polpa (in frutti fisiologicamente maturi)* biancastro giallo verde giallastro verde arancione rosso
Frutto: forma generale di profilo (in frutti fisiologicamente maturi) arrotondata arrotondato-appiattita oblunga allungata	*Nocciolo. aderenza della polpa (in frutti fisiologicamente maturi)* non aderente semiaderente aderente
Frutto: colore di fondo della buccia (pruina compreso) (in frutti fisiologicamente maturi) biancastro (trasparente) verde verde giallastro giallo giallo arancione rosso porpora blu violetto	*Nocciolo: dimensioni in relazione alla polpa (in frutti fisiologicamente maturi)* piccolo medio grande *Epoca di maturazione* molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva

Prunus persica (L.) Batsch

Albero: tipo
standard
spur

Ramo misto: colorazione antocianica
assente
presente

Epoca di inizio della fioritura
molto precoce
precoce
intermedia
tardiva
molto tardiva

Fiore: forma
rosacea
campanulata

Petalo. dimensione
molto piccolo
piccolo
medio
grande
molto grande

Picciolo: ghiandole fogliari
assenti
presenti

Picciolo: forma delle ghiandole fogliari
sferiche
reniformi

Frutto: tomentosità
assente
presente

Frutto: colore di fondo della polpa
bianco
da giallo a giallo arancione
rosso

Nocciolo: aderenza alla polpa
assente
presente

Epoca di maturazione
molto precoce
precoce
intermedia
tardiva
molto tardiva

Prunus salicina L.

Frutto: dimensione
molto piccolo
piccolo
medio
grande
molto grande

Frutto: colore di fondo della buccia
biancastro (trasparente)
verde
verde giallastro
giallo
da arancione a giallo
rosso
porpora
blu violetto
blu intenso

Frutto: colore della polpa
biancastro
giallo
da giallastro a verde
verde
arancione
rosso

Epoca di fioritura
molto precoce
precoce
intermedia
tardiva
molto tardiva

Epoca di maturazione
molto precoce
precoce
intermedia
tardiva
molto tardiva

Pyrus communis L.

Epoca di piena fioritura molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva	*Frutto : colore di fondo della buccia (a maturità)* verde giallo-verde giallo rosso
Frutto: dimensione piccolissimo piccolo medio grande molto grande *Frutto: forma di profilo (in sezione longitudinale)* concava dritta convessa	*Frutto: lunghezza del peduncolo* corta media lunga *Epoca di maturazione per la raccolta* precocissima precoce intermedia tardiva molto tardiva
Frutto: lunghezza relativa al diametro maggiore molto corto corto medio allungato molto allungato	

Ribes silvestre Mert et Koch e *Ribes niveum* Lindl. (Ribes rosso e bianco)

Epoca di maturazione del frutto molto precoce precoce intermedia tardiva molto tardiva	*Bacca. dimensione* molto piccola piccola media grande molto grande
Grappolo: lunghezza, compreso il peduncolo molto corto corto medio lungo molto lungo	*Bacca: colore* bianco giallo biancastro rosa rossa

Ribes uva-crispa L. (Uva spina)

Pianta: forma	*Frutto: colore*
obovoide	giallo
globosa	verde giallo
ellissoide trasversa	verde con sfumature bianche
	verde
Frutto: dimensione	rosso
molto piccolo	
piccolo	*Epoca di maturazione del frutto*
medio	molto precoce
grande	precoce
molto grande	intermedia
	tardiva
Frutto: forma	molto tardiva
globosa	
ellissoidale	
piriforme	

Ribes nigrum L. (Ribes nero)

Pianta: rapporto altezza/diametro	*Epoca di maturazione del frutto*
basso	molto precoce
medio	precoce
alto	intermedia
	tardiva
Frutto. dimensione	molto tardiva
molto piccola	
piccola	
media	
grande	
molto grande	

Rubus subgenus *Eubatus* Sect. Moriferi e Ursini e ibridi (Rovo)

Pianta : portamento	*Frutto: dimensione*
eretto	molto piccolo
da eretto a semieretto	piccolo
semieretto	medio
da semieretto a procombente	grande
procombente	molto grande
Tralci dormienti : spine	*Epoca di inizio della maturazione*
assenti	molto precoce
presenti	precoce
	intermedia
	tardiva
	molto tardiva

Rubus idaeus L. (Lampone)

Pianta: numero di polloni
- pochissimi
- pochi
- medi
- molti
- moltissimi

Tralci dormienti : colore.

Solo varietà la cui produzione principale è estiva, prodotta da tralci dell'anno precedente.

Tralci quiescenti: colore
- marrone grigiastro
- da marrone grigiastro a marrone
- marrone
- da marrone a marrone porpora
- marrone porpora

Frutto: colore
- giallo
- rosso chiaro
- rosso vivo
- rosso scuro
- arancione
- porpora
- nero

Frutto: dimensione
- molto piccolo
- piccolo
- medio
- grande
- molto grande

Frutto: rapporto lunghezza/larghezza
- tanto lungo quanto largo
- più lungo che largo
- molto più lungo che largo

Produzione principale
- estiva, su tralci dell'annata precedente
- autunnale, su polloni dell'annata

Epoca di maturazione su tralci dell'annata precedente
- molto precoce
- precoce
- intermedia
- tardiva
- molto tardiva

ALLEGATO IV

PARTE A

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE DI UNA VARIETA' AL REGISTRO NAZIONALE
(Art 5 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 697)

(Riservato all'Ufficio) Data della domanda .... Numero della domanda	Al Ministero Risorse Agricole, Alimentari e Forestali D. G. Politiche Agricole e Agroindustriali Nazionali Ufficio III Produzioni Vegetali Via XX settembre 20 00178 ROMA

1. a) **Richiedente:**
   Cognome o ragione sociale ....
   Nome .... Partita I.V.A. ....
   Data di nascita .... Sesso .... Comune di nascita ....
   DOMICILIO O SEDE LEGALE: via .... n. civico ....
   c.a.p. .... comune .... prov. ....
   tel. .... cellulare .... FAX ....
   RAPPRESENTANTE LEGALE: cognome e nome ....
   codice fiscale ....

   b) **Costitutore** (se differente dal richiedente):
   Cognome o ragione sociale ....
   Nome .... Partita I.V.A. ....
   Data di nascita .... Sesso .... Comune di nascita ....
   DOMICILIO O SEDE LEGALE: via .... n. civico ....
   c.a.p. .... comune .... prov. ....
   tel. .... cellulare .... FAX ....
   RAPPRESENTANTE LEGALE: cognome e nome ....
   codice fiscale ....

2. **Taxon botanico:** nome latino del genere, specie o sub-specie cui la varietà appartiene e nome comune:

3. a) **Denominazione proposta** (nel caso in cui la varietà sia brevettata o in corso di brevettazione riportare la medesima denominazione): ....

   b) **Eventuale denominazione o marchio utilizzato a fini commerciali:** ....

4. **Origine e conservazione della varietà:**
   a) Origine e sistema di ottenimento:

   b) Metodo di conservazione in purezza:

5. a) **Dati relativi all'iscrizione ad altro registro nazionale comunitario delle varietà:** (estremi della domanda presentata o della avvenuta iscrizione) ....

   b) **Dati relativi alla protezione con brevetto N.V.** (Novità Vegetale): (estremi della domanda presentata o del titolo rilasciato) ....

c) **Dati relativi alla iscrizione o alla protezione in un Paese terzo :**

---

6. **Informazioni sugli Organismi Geneticamente Modificati:**
La varietà rappresenta un organismo geneticamente modificato ai sensi del Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91?

SI ☐ NO ☐

Se SI indicare gli estremi della notifica o dell'autorizzazione.

---

7. **Informazioni sulle varietà essenzialmente derivate:**
La varietà e' essenzialmente derivata (*) ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del Regolamento del Consiglio n. 2100/94 del 27 luglio 1994 ?

SI ☐ NO ☐

Se SI indicare la varietà iniziale : ....

(*) Una varietà si considera essenzialmente derivata quando:
a) è derivata prevalentemente da una varietà iniziale o da una varietà che é essa stessa derivata prevalentemente da una varietà iniziale,
b) è distinta dalla varietà iniziale e
c) fatta eccezione per le differenze risultanti dalla derivazione, è essenzialmente conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri risultanti dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale.

---

8. **Varietà simili:**

denominazione elementi di differenziazione

---

9. **Dichiarazione:**
Si dichiara che la descrizione della varietà è stata effettuata su materiale sano.

Lì, ...

Firma

PARTE B

DICHIARAZIONE
[Art 5, comma 2, lettera c) del D.P.R. 21 dicembre 1996 n. 697]

Il sottoscritto.. in qualità di richiedente l'iscrizione al Registro delle Varietà della varietà di (indicare la specie) .... denominata ....

DICHIARA

che la conservazione in purezza della varietà di cui sopra è effettuata da (indicare il responsabile.anche se diverso dal richiedente) ....
presso l'azienda .... sita in ....

Lì, ...

IL RESPONSABILE (*) IL RICHIEDENTE

(*) solo nel caso in cui sia diverso dal richiedente.

ALLEGATO V

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO FORNITORE
[Art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 697]

SEZIONE A

1 **Spazio riservato all'ufficio competente** **Prot.** ____________ **del** ____________	Al Servizio fitosanitario regionale di: ____________ ____________ (indirizzo)
2 SEZIONI COMPILATE Tot. sezioni B	☐ PRIMA ISCRIZIONE
3 CENTRI AZIENDALI Tot. centri aziendali	☐ NOTIFICA DI VARIAZIONE

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

4
☐ AZIENDA INDIVIDUALE ☐ SOCIETA' PARTITA I.V.A.
☐ COOPERATIVA ☐ ALTRO N. ....

5
CATEGORIA: ☐ PRODUTTORE ☐ COMMERCIANTE CONDIZIONATORE

6
COGNOME O RAGIONE SOCIALE ....
SIGLA EVENTUALE .... NOME ....
DATA DI NASCITA .... SESSO ...... COMUNE DI NASCITA .... PROV. ....
DOMICILIO O SEDE LEGALE (Via o località) .... N. ....
C.A.P. .... COMUNE .... PROV. ....
TEL. .... CELLULARE .... FAX ....

7
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA'

	NUMERO	DATA RILASCIO	ENTE DI COMPETENZA
☐ ISCRIZIONE AL R.U.P. (*)			
☐ VIVAISMO			
☐ COMMERCIO			
☐PROD./COMM. SEMENTI			

8
RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME .... NOME ....
CODICE FISCALE .... DATA DI NASCITA .... SESSO ......
COMUNE DI NASCITA .... PROV. ....
DOMICILIO (Via o località) .... N. CIVICO ....
C.A.P. .... COMUNE .... PROV. ....

DATA ....

IN FEDE

(*) Registro Ufficiale Dei Produttori

SEZIONE B

1
PROGRESSIVO SEZIONE B ....

CENTRI AZIENDALI

2
CODICE CENTRO ....
UBICAZIONE Via o località ....
3
N. CIVICO ....
COMUNE ....
PROV. ....
C.A.P. ....
TIPOLOGIA
☐ MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO
☐ AZIENDA DI PRODUZIONE
SUP. AGRICOLA TOTALE ....
SUP. AGR. UTILIZZATA ....

2
CODICE CENTRO ....
UBICAZIONE Via o località ....
3
N. CIVICO ....
COMUNE ....
PROV. ....
C.A.P. ....
TIPOLOGIA
☐ MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO
☐ AZIENDA DI PRODUZIONE
SUP. AGRICOLA TOTALE ....
SUP. AGR. UTILIZZATA ....

2
CODICE CENTRO ....
UBICAZIONE Via o località ....
3
N. CIVICO ....
COMUNE ....
PROV. ....
C.A.P. ....
TIPOLOGIA
☐ MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO
☐ AZIENDA DI PRODUZIONE
SUP. AGRICOLA TOTALE ....
SUP. AGR. UTILIZZATA ....

2
CODICE CENTRO ....
UBICAZIONE Via o località ....
3
N. CIVICO ....
COMUNE ....
PROV. ....
C.A.P. ....
TIPOLOGIA
☐ MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO
☐ AZIENDA DI PRODUZIONE
SUP. AGRICOLA TOTALE ....
SUP. AGR. UTILIZZATA ....

2
CODICE CENTRO ....
UBICAZIONE Via o località ....
3
N. CIVICO ....
COMUNE ....
PROV. ....
C.A.P. ....
TIPOLOGIA
☐ MAGAZZINO DI CONDIZIONAMENTO
☐ AZIENDA DI PRODUZIONE
SUP. AGRICOLA TOTALE ....
SUP. AGR. UTILIZZATA ....

SEZIONE C

SPECIE PER LE QUALI SI RICHIEDE L'ACCREDITAMENTO

1

☐ PIANTE FINITE ☐ PARTI DI PIANTE

☐ PORTINNESTI ☐ SEMENTI

2

01 - *Citrus sinensis* (L.) Osbeck	13 - *Prunus cerasus* L.
02 - *Citrus limon* (L.) Burm. f.	14 - *Prunus domestica* L.
03 - *Citrus reticulata* Blanco	15 - *Prunus persica* (L.) Batsch.
04 - *Citrus paradisi* Macf.	16 - *Prunus salicina* Lindl.
05 - *Citrus aurantifolia* (Christm.) Swing	17 - *Pyrus communis* L.
06 - *Corylus avellana*	18 - *Cydonia* Mill.
07 - *Fragaria* x *ananassa* Duch.	19 - *Ribes* L.
08 - *Juglans regia* L.	20 - *Rubus* L.
09 - *Malus domestica* Miller	21 - *Pistacia vera* L.
10 - *Prunus amygdalus* Batsch.	22 - *Olea europea* L.
11 - *Prunus armeniaca* L.	23 - Altro
12 - *Prunus avium* L.	

SI ALLEGA :

(Attestazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato VI)

Lì, ...

IN FEDE

(firma del dichiarante)

ALLEGATO VI

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI

Il fornitore, per poter essere accreditato, deve dimostrare di possedere, personalmente o per tramite di un responsabile tecnico appositamente designato, i seguenti requisiti:

1) conoscere le tecniche di produzione e/o di conservazione nonché le normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti le categorie di vegetali per i quali chiede l'accreditamento;

2) disporre del terreno, delle strutture e delle relative attrezzature necessarie per la produzione e/o la commercializzazione delle categorie di vegetali per i quali chiede l'accreditamento;

I requisiti di cui al punto 1) si intendono soddisfatti se per il fornitore si verifica una delle seguenti condizioni:

a) è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie indirizzo agrario-vegetale, Biotecnologie agro-industriali indirizzo vegetale, Scienze Biologiche, Diploma universitario in produzione vegetale, diploma di Perito agrario, Agrotecnico o di qualifica professionale nel settore agricolo o di altro titolo di studio equipollente ad uno dei sopracitati;

b) è in possesso di un diploma di qualifica professionale nel settore vivaistico;

c) è in possesso di un attestato di qualifica all'esercizio dell'attività vivaistica, conseguito dopo avere frequentato un corso di formazione professionale;

d) ha superato, con esito favorevole, un colloquio atto a verificare la conoscenza delle tecniche di produzione e delle normative fitosanitarie e della commercializzazione riguardanti le categorie di vegetali per i quali chiede l'accreditamento.

Il colloquio di cui alla lettera d) deve essere effettuato alla presenza di una commissione, istituita in seno al Servizio Fitosanitario Regionale, formata da tre membri di cui almeno uno esperto in tecniche vivaistiche e presieduta da un Ispettore fitosanitario.
La commissione è affiancata da un segretario.

Qualora il fornitore si avvalga di un responsabile tecnico che non sia alle dirette dipendenze della ditta, questi deve:
- possedere uno dei requisiti previsti alla lettera a),
- essere iscritto all'Albo Professionale,
- rispondere al Servizio Fitosanitario Regionale in nome e per conto del titolare dell'azienda, attraverso un'apposita delega sottoscritta dalle parti.

ALLEGATO VII

PROTOCOLLO TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI PIANTE DA FRUTTO E DI PIANTE DA FRUTTO CATEGORIA "C.A.C."

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE INIZIALI	I materiali utilizzati per iniziare il processo produttivo devono soddisfare i seguenti requisiti: - essere rispondenti alle caratteristiche della varietà così come descritta in base a quanto disposto dall'art. 7, - in caso di approvvigionamento presso terzi, il materiale deve provenire da fornitori accreditati e la relativa documentazione di cessione deve essere conservata; - in caso di autoproduzione il materiale deve provenire da piante madri (o portaseme) ben identificate (contrassegnate) e sottoposte a regolari controlli atti a garantirne l'identità varietale e lo stato sanitario.
CONTENITORI	Impiegare contenitori nuovi o sterilizzati.
SUBSTRATI COLTURALI	Utilizzare substrato di coltura vergine o adeguatamente disinfestato. In caso di semina o trapianto in pieno campo seguire le norme di buona pratica agronomica, in particolare per quanto riguarda l'idoneità del terreno per la specie coltivata, il rispetto di una corretta rotazione e l'assenza degli organismi nocivi. (Allegato II e Dir. 77/93/CEE)
COLTIVAZIONE	
STRUTTURE	Disporre di un ambiente tale da permettere la facile identificazione ed ispezione del materiale. Per la coltivazione in ambiente protetto le strutture devono essere idonee al corretto sviluppo delle specie da coltivare e, quando necessario, dotate di rete antinsetto. Disporre di un ambiente per la disinfezione dei contenitori ed essere dotato di apposita area od eventuale attrezzatura per la distruzione del materiale inidoneo.
MODALITA'	Le singole partite di materiali devono essere mantenute separate in base alla loro identità ed alla loro origine.
IRRIGAZIONE	Disporre, se necessario, di adeguato impianto di irrigazione. Impiegare acqua di idonea qualità, controllata o trattata in modo tale da escludere ogni possibilità di contaminazione da parte di organismi nocivi.
CONCIMAZIONI	Effettuare idonee concimazioni in funzione delle specie e dello stadio di accrescimento.
DISERBO	Effettuare un diserbo regolare e razionale.
DIFESA	Attuare un adeguato piano di difesa per prevenire o controllare la presenza degli organismi nocivi. (Allegato II e Dir. 77/93/CEE)
ISPEZIONI	Ispezionare periodicamente ogni partita a scopo fitosanitario ed agronomico secondo quanto previsto dall'art. 8. La presenza, accertata o sospetta di organismi nocivi di quarantena va segnalata immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale.
CAMPIONAMENTO	Qualora si renda necessario il prelievo di campioni esso deve essere effettuato da persone competenti, in modo tecnicamente corretto e statisticamente attendibile, in funzione del tipo di analisi da effettuare.

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
IGIENE	Le strutture e le attrezzature impiegate devono essere tali da non costituire sorgente di inoculo di organismi nocivi, pertanto devono essere facilmente ispezionabili e periodicamente pulite e disinfestate. Volgere particolare cura all'igiene degli ambienti di coltivazione, in particolare tutti i residui vegetali derivati dalle diverse operazioni colturali, qualora possano rappresentare un rischio fitosanitario, devono essere rimossi al più presto dagli ambienti in cui avvengono la semina, l'allevamento, la coltivazione delle piante madri, la radicazione delle talee, la frigoconservazione e dal magazzino in cui vengono comunque manipolate le piante o parti di esse. Gli ambienti di coltivazione protetta devono essere mantenuti liberi da vegetazione infestante all'interno ed all'esterno fino ad una distanza di m 2. In caso di coltivazione in contenitori essi devono essere tenuti adeguatamente isolati dal suolo. I materiali non idonei devono essere distrutti, con le modalità approvate in sede di accreditamento, evitando ogni rischio di contaminazione.
COMMERCIALIZZAZIONE VERIFICHE	Immediatamente prima di apporre il documento di commercializzazione ogni partita deve essere controllata al fine di verificarne la sua corrispondenza ai requisiti richiesti.
LOCALI	Disporre di locali idonei per la conservazione e la manipolazione dei materiali pronti per la commercializzazione e in modo da garantire l'individuazione delle singole partite.
IMBALLAGGI	I materiali utilizzati per il confezionamento devono essere tali da non comportare rischi fitosanitari ed idonei ad assicurare la corretta conservazione dei vegetali durante l'immagazzinamento ed il trasporto.
MEZZI DI TRASPORTO	I mezzi di trasporto devono garantire che i materiali commercializzati non siano soggetti a stress termici o idrici, ne esposti a rischi di contaminazione degli organismi nocivi. Devono inoltre essere regolarmente puliti e disinfestati.
REGISTRAZIONI	Per ogni partita occorre registrare: - l'identità del materiale (specie e varietà), - l'origine del materiale di partenza (codice produttore, numero documento di commercializzazione o, per il materiale autoprodotto, l'identificazione delle piante madri), - date di semina, piantagione, trapianto, innesto, - le pratiche colturali maggiormente significative (es. potatura, concimazione, procedure per favorire la radicazione delle talee o la germinazione delle sementi etc.) eventuale frigoconservazione, - data e modalità di eventuale campionamento, laboratorio analisi (numero di accreditamento), esito delle analisi, - tutte le manifestazioni di organismi nocivi riscontrate, - tutte le misure di carattere fitosanitario adottate, compresi il diserbo chimico, specificandone le motivazioni (data, natura dell'intervento, eventuale prodotto e dose), - data e modalità dell'eventuale immagazzinamento.

ALLEGATO VIII

ELENCO DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE NECESSARIE ALL'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DIAGNOSTICI

Tipo di attrezzatura	Virus e Viroidi	Funghi	Batteri	Fitoplasmi (MLO's)	Nematodi	Acari e Insetti
Amplificatore di Acidi nucleici	X	X	X	X		
Agitatore magnetico	X	X	X	X		
Apparato di Fenwick					X	
Autoclave		X	X	X		
Bagno termostatico			X	X		
Bilancia tecnica	X	X	X	X	X	
Bilancia analitica	X	X	X	X	X	
Lampada a UV			X			
Cappa a flusso laminare		X	X			
Cella climatizzata T. 25°C, U.R. 70%					X	X
Celle elettroforetiche	X	X	X	X		
Centrifuga da tavolo	X			X	X	
Centrifuga refrigerata			X			
Congelatori (- 20° C e -80° C)	X		X	X		
Criotomo				X		
Frigorifero (+ 4° C)	X	X	X	X	X	X
Frigotermostato 15-40°C		X	X			
Imbuto a spruzzo Oostenbrink					X	
Imbuto di Baermann					X	
Lettore di piastre ELISA	X					
Micropipette tipo GILSON	X	X	X			
Microscopio ottico		X	X		X	X
Microscopio ottico a fluorescenza con filtri appropriati			X	X		
Omogeneizzatore					X	
Omogeneizzatore e Stomacher			X			
pHmetro	X	X	X	X		
Produttore di ghiaccio a scaglie	X	X	X	X		
Produttore di acqua distillata	X	X	X	X	X	
Scodelle con filtro di carta lana					X (1)	
Stereomicroscopio		X			X	X
Stufa a secco per sterilizzare		X	X			
Serra condizionata a tenuta di insetti o cella climatizzata dove eseguire i saggi di accertamento biologici. (2)	X		X		X	
Termostato, 30-50°C.	X				X (3)	
Transilluminatore U.V.	X	X	X	X		

Il laboratorio deve possedere, inoltre, una collezione di piante indicatrici (erbacee e legnose) rivelatrici delle malattie da virus e virus-simili elencate nei disciplinari.

---

(1) Scodelle con piatti in metallo e filtri olandesi in carta lana, scodelle con piatti in perpex e filtri in plastica

(2) Il condizionamento deve garantire una temperatura costante tra 22-28°C sia in estate che in inverno.

(3) Da 30° a 70° C per preparare vetrini per microscopio.

ALLEGATO IX

Al Servizio Fitosanitario Regionale
Via ....
c.a.p. CITTA'

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO LABORATORIO
[Art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 697]

Il sottoscritto .... nato a .... il ....

residente a .... via .... n. .... c.a.p. ....

C.F. ...., responsabile del laboratorio denominato ....

sito in .... via .... n. .... c.a.p. ....

P.I. .... tel. .... FAX ....

CHIEDE

di essere accreditato a svolgere analisi fitosanitarie ☐ varietali ☐ sulle piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione.

1) Analisi fitosanitarie per i seguenti gruppi di patogeni:

Acari	Batteri	Funghi	Insetti
Fitoplasmi (MLO's)	Nematodi	Viroidi	Virus

2) Analisi di corrispondenza varietale mediante ☐ impronte genomiche o ☐ caratteri fenotipici per le seguenti specie:

Citrus sinensis	*Citrus limon*	*Citrus reticulata*	*Citrus paradisi*	*Citrus aurantifolia*	*Corylus avellana*
Fragaria x *ananassa*	*Juglans regia*	*Malus domestica*	*Prunus amygdalus*	*Prunus armeniaca*	*Prunus avium*
Prunus cerasus	*Prunus domestica*	*Prunus persica*	*Prunus salicina*	*Pyrus communis*	*Cydonia*
	Ribes	*Rubus*	*Pistacia vera*	*Olea europea*	

SI IMPEGNA

ad ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, ed a concedere il libero accesso ai locali del laboratorio al personale dell'Organismo ufficiale competente;

ALLEGA

1. Curriculum vitae del personale tecnico-scientifico,
2. Elenco delle apparecchiature disponibili presso il laboratorio,
3. Breve descrizione delle attività di analisi già svolte su piante da frutto e loro materiali di moltiplicazione.

Il Responsabile

ALLEGATO X

DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

dicitura	"QUALITÀ CE"
stato membro	"ITALIA" o "I"
organismo ufficiale responsabile	SERVIZIO FITOSANITARIO (nome Regione)
numero di registrazione del fornitore	CODICE FORNITORE (1) (PARTITA IVA facoltativa)
nome del fornitore o ragione sociale	
numero di serie del documento	NUMERO DI SERIE identificativo del documento, di SETTIMANA o di PARTITA
data di apposizione del documento da parte del fornitore	
denominazione botanica (2)	GENERE SPECIE (NOME COMUNE) (3)
denominazione della varietà, nonché dell'eventuale portainnesto	DENOMINAZIONE DELLA VARIETÀ e, DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO
quantità	
categoria	C.A.C. o CERTIFICATO o (4) BASE o (4) PRE-BASE (4)
nome del paese di provenienza (5)	

---

(1) Il codice è attribuito dall'Organismo Ufficiale ed è costituito da sigla della provincia seguita da un numero progressivo di 4 cifre.

(2) Per le piante da frutto non soggette a passaporto può essere sufficiente il solo nome comune.

(3) Il nome comune è facoltativo.

(4) Per ognuna di queste categorie deve essere indicato se "virus controllato" (virus tested) o "virus esente" (virus free).

(5) Da indicare solo nel caso di provenienza da paesi terzi.

97A3754

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651408) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITA
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA AR
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue· **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V Emanuele 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari
- annuale L. 440.000
- semestrale L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi
- annuale L. 360.000
- semestrale L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi
- annuale L. 100.000
- semestrale L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale L. 92.500
- semestrale L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale L. 236.000
- semestrale L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. 92.000
- semestrale L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. 231.000
- semestrale L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. 950.000
- semestrale L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)
- annuale L. 850.000
- semestrale L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'*estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189